



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 179

<<Misure per la semplificazione e la crescita economica>>

presentata dai consiglieri Bordin, Bernardis, Boschetti, Budai, Calligaris, Ghersinich, Mazzolini, Miani, Moras, Polesello, Singh, Slokar, Spagnolo, Tosolini, Turchet il 24 ottobre 2022

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (2.1) **APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 6 ter della legge regionale 31/2005, come inserito dall'articolo 2, comma 1 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;

b) acquacoltura: attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 4/2012;

c) idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;

d) acquaponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera c) e l'acquacoltura;

e) supporti di ordine tecnologico:

1. sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell'aerazione funzionali alla creazione dell'habitat più idoneo allo sviluppo delle piante;

2. sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

BUDAI, TOSOLINI

Emendamento aggiuntivo (2 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<Art. 2 bis
(Distretti del cibo)

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare, la Regione provvede a riconoscere i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, in quanto soggetto gestore dei cluster regionali dell'agroalimentare e della bioeconomia, già individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), perfeziona la procedura di riconoscimento secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con la procedura di cui al comma 1.>>.

Nota: la norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

BORDIN

Emendamento orale all'articolo 3 **APPROVATO**

Al comma 4 dell'articolo 3 le parole: <<aventi una popolazione non superiore a 15.000 abitanti>> sono soppresse.

SERGO

Emendamento orale all'articolo 6 **NON APPROVATO**

Al comma 2 dell'articolo 6 le parole: <<, per realizzare o incrementare le filiere di recupero di prodotti o sottoprodotti giunti a fine ciclo di vita, da rigenerare in nuovi processi produttivi che garantiscono il pareggio del bilancio ambientale>> sono soppresse.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (6 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la misura di cui al comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).
 2. Per le finalità di cui al comma 1 e di cui al comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 2025. (S/14771 art. 1)
 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (S/3781 art 2)
 4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 57 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (E/14771)
 5. In relazione alle entrate di cui al comma 4, è stanziata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (S/24771)>>.
- Nota il commento: l'emendamento consente all'Amministrazione regionale di implementare i fondi da anticipare agli Enti locali, per gli interventi già finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), per il finanziamento e per la copertura del quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal Piano stesso.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (6 ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 6 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 ter

(Modifica all'articolo 78 della legge regionale 8/2022)

1. Al comma 1, dell'articolo 78, della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)) dopo le parole: <<per l'anno 2022>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'anno 2023>>.
 3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) e Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitoli 9377/S e 3913/S)>>.
- Nota di commento: l'emendamento consente di gestire eventuali criticità per il costo dei carburanti anche per l'anno in corso secondo le finalità previste dalla norma originaria.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (6 quater.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 6 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 quater

(Modifica all'articolo 78 della legge regionale 8/2022)

1. Al comma 1, dell'articolo 78, della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)) dopo le parole: <<per l'anno 2022>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'anno 2023>>.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) e Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitoli 9377/S e 3913/S)>>.

Nota di commento: l'emendamento consente di gestire eventuali criticità per il costo dei carburanti anche per l'anno in corso secondo le finalità previste dalla norma originaria.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (6 quinquies.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 6 quater è inserito il seguente:

<<Art. 6 quinquies

(Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la misura di cui al comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

2. Per le finalità di cui al comma 1 e di cui al comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/14771 art. 1)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/3781 art 2)

4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 57 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025. (E/14771)

5. In relazione alle entrate di cui al comma 4, è stanziata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/24771)>>.

Nota di commento: l'emendamento consente all'Amministrazione regionale di implementare i fondi da anticipare agli Enti locali, per gli interventi già finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), per il finanziamento e per la copertura del quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal Piano stesso.

MARSILIO, TOSOLINI, BUDAI, BOSCHETTI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (6 sexies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 sexies

(Riqualficazione delle aree colpite da VAIA)

1. Al fine di tutelare la biodiversità, valorizzare il paesaggio e rafforzare l'agricoltura e la zootecnia in montagna, la Regione promuove il recupero delle aree boschive colpite dalla tempesta Vaia favorendo la

conversione a prati pascolo delle superfici pianeggianti o con pendenze non significative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le aree interessate e, previ gli adeguamenti normativi eventualmente necessari, promuove l'adozione delle procedure e gli adempimenti pianificatori, urbanistici e autorizzatori funzionali alla conversione delle aree medesime con modalità semplificate e speditive coinvolgendo congiuntamente le Direzioni centrali competenti in materia di paesaggio, urbanistica, risorse agricole e forestali. La Giunta regionale individua altresì le possibili opzioni di sostegno economico per gli interventi di conversione.>>.

Nota: la norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

BORDIN, SANTORO, DI BERT, MATTIUSI, BASSO, CAPOZZELLA, NICOLI, CENTIS, HONSELL, MORETUZZO

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 6 septies.1 (6 septies.0.1) **APPROVATO**
PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA CIRCOLARITÀ DI CREDITI FISCALI

A) Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 septies

(Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il Decreto legge 34/2020 (superbonus) e il Decreto legge 63/2013 (ecobonus) e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.

2. Per favorire un'efficace diffusione dello strumento fiscale predisposto dal legislatore nazionale per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e agevolare sul territorio regionale la circolazione dei crediti di imposta maturati nell'ambito dei medesimi, per i quali la normativa statale consente la cessione come modalità di fruizione alternativa del beneficio fiscale, la Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, è autorizzata a promuovere ogni iniziativa necessaria, anche attraverso enti e società strumentali regionali, per migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 1 e per sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese.>>.

Nota: il presente emendamento non implica oneri per il bilancio regionale.

BORDIN, MATTIUSI, DI BERT, BASSO

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 6 septies.1 (6 septies.0.1) **SOSTITUITO**
PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA CIRCOLARITÀ DI CREDITI FISCALI

A) Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 septies

(Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il Decreto legge 34/2020 (superbonus) e il Decreto legge 63/2013 (ecobonus) e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.

2. Per favorire un'efficace diffusione dello strumento fiscale predisposto dal legislatore nazionale per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e agevolare sul territorio regionale la circolazione dei crediti di imposta maturati nell'ambito dei medesimi, per i quali la normativa statale consente la cessione come modalità di fruizione alternativa del beneficio fiscale, la Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, è autorizzata a promuovere ogni iniziativa necessaria, anche attraverso enti e società strumentali regionali, per migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 1 e per sopperire alle esigenze di finanziamento

delle micro, piccole e medie imprese.>>.

Nota: il presente emendamento non implica oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, BOLZONELLO, MORETTI, CONFICONI, DA GIAU, IACOP, RUSSO

Emendamento aggiuntivo (6 septies.1) **SOSTITUITO**

Dopo l'articolo 6 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 6 septies

(Acquisto dei crediti di imposta)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con i DL 34/20 e DL 63/2013 (superbonus ed ecobonus) e ss.mm.ii. e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.
2. Per favorire la maggior efficacia delle detrazioni e l'efficienza della circolazione dei crediti maturati in Friuli Venezia Giulia, la Regione, nel rispetto delle regole sulla concorrenza promuove:
 - a) l'attivazione di un programma di acquisto di crediti da portare direttamente a compensazione;
 - b) l'attivazione di un programma di garanzie e controgaranzie che favorisca la negoziazione dei crediti tra soggetti privati nei limiti consentiti dalle norme e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate.
3. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma la Giunta regionale con apposita deliberazione individua e regola i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.>>.

Nota: la norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (6 octies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 octies

(Acquisto crediti d'imposta bonus edilizi)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030, la Regione Autonoma della Friuli Venezia Giulia riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, e gli enti strumentali da essa controllati, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus 110%), effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio, con l'obiettivo di stimolare il maggior numero di iniziative. In particolare, la Regione:
 - a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e consultazione, tra gli operatori, delle domande e offerte di acquisto dei detti crediti;
 - b) favorisce, anche per il tramite dei propri enti strumentali che operano nel settore finanziario, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo;
 - c) assicura, con riferimento alle entrate di carattere regionale di diretta competenza e gestione, la possibilità di compensare i crediti fiscali in carico al sistema bancario con i debiti oggetto di deleghe di versamento raccolte dagli istituti di credito;
 - d) sostiene l'acquisto dei crediti, direttamente o attraverso i suoi enti e società strumentali, ivi incluso l'intero comparto sanitario, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria o di ciascuno di essi;
 - e) introduce ulteriori forme di garanzie in favore di banche e istituti di credito per sostenere l'erogazione di finanziamenti verso le imprese che versino in situazione di difficoltà finanziaria;
 - f) individua nuovi strumenti di finanza alternativa a quella bancaria, da attuarsi mediante il ricorso a

prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il crowdfunding e il direct lending e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni fintech, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, favorendo l'accesso alle agevolazioni nazionali del cosiddetto "Superbonus".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta, con proprie deliberazioni, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri e principi:

a) per le attività di monitoraggio di cui al comma 2, lettera a), è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei crediti, anche avvalendosi di sistemi informatici già in uso. La piattaforma garantisce a ciascun interessato di registrare e consultare, previo riconoscimento attraverso strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, l'ammontare dei propri crediti d'imposta e le disponibilità all'acquisto. Per l'utilizzo della piattaforma la Regione può fissare una commissione nel limite massimo dello 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento. La Regione provvede alla realizzazione della piattaforma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse conseguenti alle economie di cui al comma 4, anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) per favorire il trasferimento dei crediti ai sensi del comma 2, lettera b), la Regione stipula con la società finanziaria regionale FRIULIA Spa un'apposita convenzione, anche integrando convenzioni già in essere, regolante gli obiettivi, le condizioni, le procedure e i termini per l'acquisto dei crediti fiscali. Nell'ambito della convenzione, può essere regolato l'affidamento della realizzazione e gestione della piattaforma di cui alla lettera a), anche ricorrendo all'implementazione di sistemi già in uso alla società. Al fine di garantire la massima circolazione dei crediti e il maggior grado di diffusione della conoscenza degli strumenti e delle opportunità concesse per l'accesso e l'utilizzo degli incentivi, la Regione promuove la partecipazione attiva e la collaborazione con la rete territoriale dei confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari operanti sul territorio regionale;

c) per assicurare la compensazione dei crediti fiscali ai sensi del comma 2, lettera c), la Regione individua le risorse di cui autorizza la compensazione. La Regione, con propria delibera, può stabilire una percentuale maggiore di compensazione rispetto a quella prevista dal periodo precedente ovvero ulteriori forme di compensazione con riferimento alla quota di gettito riferibili a tributi propri derivati, individuando gli strumenti compensativi idonei a preservare l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica regionale e nazionale;

d) per sostenere l'acquisto diretto di crediti fiscali ai sensi del comma 2, lettera d), la Regione, dopo aver valutato la consistenza della propria capacità di compensazione annua mediante modello F24, unitamente a quelle degli enti e delle società strumentali, procede a stipulare con uno o più istituti di credito un contratto, di durata pluriennale, che prevedano da parte della stessa Regione e degli enti strumentali l'impegno all'acquisto dei crediti d'imposta. L'acquisto è limitato ai crediti fiscali in relazioni ai quali gli istituti di credito sono in grado di certificarne la riferibilità agli interventi di cui al comma 2 rilasciando una liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito. Gli istituti di credito si impegnano, attraverso apposita clausola contrattuale, a reimpiegare la capienza fiscale liberata attraverso la cessione dei detti crediti nell'acquisto di ulteriori crediti d'imposta nei confronti delle imprese di cui al comma 2;

e) per garantire l'accesso al credito da parte delle imprese individuate al comma 2, è istituito, presso la società finanziaria regionale FRIULIA Spa, un fondo di garanzia denominato "Fondo circolazione crediti fiscali" finalizzato alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie alle condizioni, secondo le procedure e nei termini previsti da apposito regolamento, in favore di banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio del credito sul territorio regionale, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese in conseguenza degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77. A tal fine, i crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa ai sensi degli articoli 119 e 121 del predetto decreto-legge possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali. La Regione stabilisce le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo. La garanzia è prestata in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie.

f) per individuare nuovi strumenti finanziari alternativi a quelli bancari di cui al comma 2, lettera f), la Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico, gli strumenti, i criteri e le modalità di attuazione delle misure con l'obiettivo di finanziare il capitale circolante delle imprese e individua il soggetto gestore delle misure. Compatibilmente con la regolamentazione europea in materia di aiuti di stato e nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della programmazione finanziaria prevista a legislazione vigente, con la delibera di cui al precedente periodo è individuata una quota di risorse da destinare all'erogazione di contributi, anche sotto forma di crediti d'imposta o contributi a fondo perduto, per il sostegno alle spese di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica degli edifici, con particolare riferimento agli immobili in stato di abbandono, degrado o sottoutilizzo.

4. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3, l'acquisto dei crediti da parte della Regione e dei propri enti strumentali dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito. Ai fini dell'acquisto e utilizzo in compensazione, sono considerati prioritari i crediti fiscali già maturati in relazione ad interventi posti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali economie derivanti dalle operazioni di trasferimento dei crediti fiscali saranno accantonate in un apposito Fondo a copertura delle spese gestionali dell'operatività delle procedure, nonché di eventuali rischi di negoziazione.

5. Per la costituzione del "Fondo circolazione crediti fiscali" di cui alla lettera e) del comma 3, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 10.000.000 a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalla programmazione comunitaria 2021- 2027. Per le finalità di cui alla lettera f) del comma 3, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalla programmazione comunitaria 2021- 2027.

6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione procede a una ricognizione di eventuali economie di spesa sugli interventi finanziati a oggi, conclusi o in fase di completamento, che possono essere riprogrammate dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al presente articolo e accantonate nel fondo di cui al comma 4.

7. La Regione Friuli Venezia Giulia e FRIULIA Spa stipulano un Protocollo d'intesa con le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI Friuli Venezia Giulia, con il quale rilanciare la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 2 e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese. Nell'ambito del Protocollo, sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 7, la Regione istituisce uno specifico Tavolo di consultazione permanente tra le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI Friuli Venezia Giulia al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.>>.

BORDIN, TURCHET, MORAS, SANTORO

Emendamento modificativo (7.1) **APPROVATO con subemendamento orale Sergio, alla lettera e bis) dopo le parole <<ad idrogeno>> è aggiunta la seguente <<verde>>**

1. Al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole <<ruolo strategico dell'economia del Mare,>> sono inserite le seguenti <<e lagunare>>;

2. Al comma 2, lettera b) dopo le parole <<attività economiche collegate al mare>> sono inserite le

seguenti <<alla laguna>>;

3. La lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature e degli impianti dei porti turistici e delle associazioni nautiche sportive ad incentivare il refitting delle imbarcazioni con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori elettrici; la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'Economia del Mare>>;

4. Al comma 2, lettera d), dopo le parole <<dell'ecosistema marino,>> è aggiunta la parola <<lagunare,>>;

5. Al comma 2, lettera e), dopo le parole <<porti turistici regionali>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle vie d'acqua lagunari>>;

6. Al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

<<e bis) lo sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione della laguna finalizzati ad un turismo sostenibile ed esperienziale attraverso il sostegno economico ed alla semplificazione amministrativa per l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione sostenibile, quali quelle a propulsione elettrica e ad idrogeno.>>.

Nota: Il presente emendamento promuove l'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e lo sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione della laguna, finalizzati ad un turismo sostenibile. Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BORDIN, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (8.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 8, lettera e) dopo le parole <<turismo marittimo,>> è inserita la seguente parola <<lagunare,>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BORDIN, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (9.1) **APPROVATO con subemendamento orale Sergio, alla lettera e bis) dopo le parole <<ad idrogeno>> è aggiunta la seguente <<verde>>**

1. Al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole <<di cui fanno>> è inserita la seguente <<parte>>;

2. Al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole <<soggetti di cui all'articolo 8>> sono inserite le seguenti <<e il Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 29 aprile 2019 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>;

3. Al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

<<e bis. Promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di un turismo ecosostenibile ed esperienziale della laguna, che faciliti l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione elettrica e ad idrogeno, anche attraverso ecoincentivi per la sostituzione dei motori nautici endotermici e la semplificazione amministrativa necessaria>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Nota: Il presente emendamento promuove la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del turismo ecosostenibile, in particolare della laguna.

BORDIN

Emendamento orale all'articolo 13 **APPROVATO**

Al comma 3 dell'articolo 13 dopo le parole <<dell'aviazione e>> è inserita la seguente: <<non>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (15 bis.1) **RITIRATO**

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 15 bis

(Norme urgenti in materia di attività culturali)

MODIFICHE NORMATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI CULTURALI, PREVISTE DAL PROGETTO PILOTA PNRR "BORGO CASTELLO" DI GORIZIA, TRAMITE L'UTILIZZO DELLE RISORSE PNRR E DELLE RISORSE INTEGRATIVE REGIONALI

1. All'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 le parole: <<anche tramite>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia tramite i>>, e le parole: <<di cui al progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in forza di uno o più Avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura>>;

b) al comma 28 dopo la parola: <<soggetti>> è inserita la seguente: <<, pubblici>>.

2. La Regione è autorizzata a sostenere la misura di cui al comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022.

3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui al comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/13410)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/70007)

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, secondo periodo, dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi. (E/13410).>>.

Nota: La modifica normativa si rende necessaria per precisare le modalità procedurali contributive, consistenti nella procedura contributiva valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in forza di uno o più Avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, necessarie alla realizzazione, da parte sia dei soggetti già inseriti nel progetto pilota denominato "Borgo Castello" di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 1, Componente 3, Intervento 2.1 Linea A, che di altri operatori culturali, degli interventi e delle attività di rigenerazione culturale previsti dal medesimo progetto pilota.

INSERIMENTO DELL'ARTICOLO 29 TER (ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN PARTENARIATO) NELLA LEGGE REGIONALE n AGOSTO 2014, N. 16 (NORME REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITA CULTURALI)

5. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo l'articolo 29 bis è inserito il seguente:

<<Art. 29 ter

(Accordi di collaborazione in partenariato)

1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.

3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni, materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.

4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, il quale dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.>>.

6. Per le finalità di cui all'articolo 29 ter della legge regionale 16/2014, così come inserito dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro per l'esercizio 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/NI)

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/1.3656)

Nota: La presente norma si rende necessaria per introdurre nella legge uno strumento di partenariato innovativo, cioè quello degli accordi di collaborazione in partenariato, così da promuovere progetti speciali in cui i soggetti coinvolti, pubblici e privati, sono parte di un processo di collaborazione partenariale che affina la sinergia tra le iniziative dell'aggregazione e le strategie pubbliche con l'obiettivo di dar rilievo ad un interesse comune alla valorizzazione della res pubblica. Si tratta quindi di una collaborazione tra "pari" che riconoscono il beneficio reciproco della collaborazione per realizzare un fine comune.

Lo strumento dell'accordo di collaborazione, infatti, è frutto di una concezione diversa della società civile e dei fondamenti delle relazioni che la Pubblica Amministrazione instaura con essa e si accompagna a percorsi partecipativi e ciò che è oggetto di "accordo" riguarda la libera scelta di soggetti pubblici e privati di entrare in sinergia condividendo risorse e strategie. In questo quadro, il soggetto pubblico può contribuire al finanziamento del progetto che risulta da questo processo partenariale.

Il comune interesse pubblico diventa uno strumento di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno dello sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione.

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI A VALERE SULL'AVVISO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 SETTEMBRE 2019, N. 1495

8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storico ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 aprile 2023.>>.

Nota: La norma è finalizzata a consentire che i rendiconti degli incentivi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storico ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, possano venire trasmessi entro il termine del 30 aprile 2023, in luogo del termine originariamente previsto del 31 dicembre 2022.

CONFERMA CONTRIBUTO COMUNE DI BUJA PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE AREA SPORTIVA

<<Art. 15 ter

(Norme urgenti in materia di sport)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Buja il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2017), per altre tipologie di lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni straordinarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Buja presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico.

3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.>>.

Nota: Il Comune di Buja, beneficiario di un contributo di euro 76.000,00 sulla spesa ammessa di 152.000,00 per lavori di straordinaria manutenzione presso l'area sportiva Polvaries sita in Via Fornasate a Buja, a causa di un notevole aumento dei costi e il sopraggiungere di nuove necessità di intervento sull'impianto, non ha eseguito completamente i lavori previsti dalla relazione tecnica allegata alla domanda di contributo trasmessa nel 2017 e successivamente finanziati con decreto n. 1995/CULT 2018. La norma, pertanto, è finalizzata a confermare il contributo per i lavori effettivamente realizzati, ma diversi da quelli precedentemente autorizzati, e a consentire di approvare la documentazione a supporto della rendicontazione per un intervento parzialmente diverso da quello inizialmente previsto.

SOSTITUZIONE RUBRICA DEL TITOLO IV-TECNICA LEGISLATIVA

B) La rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: <<Promozione dello spettacolo e altre norme urgenti in materia di cultura e sport>>.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento modificativo 15 ter.1 (15 ter.0.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 9, dell'articolo 15 bis è inserito il seguente:

9 bis. Al comma 21, dell'articolo 6, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) le parole <<scadenza della Fondazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche>>.

Relazione: La norma proposta chiarisce il termine corretto entro il quale ERPAC provvederà alla gestione delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (15 ter.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 15 ter

(Norme urgenti in materia di attività culturali)

1. All'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 le parole: <<anche tramite>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia tramite i>>, e le parole:

<<di cui al progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in forza di uno o più Avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura>>;

b) al comma 28 dopo la parola: <<soggetti>> è inserita la seguente: << pubblici>>.

2. La Regione è autorizzata a sostenere la misura di cui al comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022.

3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui al comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/13410)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/70007)

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, secondo periodo, dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi. (E/13410).>>.

6. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo l'articolo 29 bis è inserito il seguente:

<<Art. 29 ter

(Accordi di collaborazione in partenariato)

1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e

privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.

3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni, materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.

4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, il quale dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.>>.

7. Per le finalità di cui all'articolo 29 ter della legge regionale 16/2014, così come inserito dal comma 6, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'esercizio 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/NI)

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/13656)

9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storico ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 aprile 2023.

Art. 15 ter

(Norme urgenti in materia di sport)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Buja il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2017), per altre tipologie di lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni straordinarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Buja presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico.

3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.>>.

B) La rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: <<Promozione dello spettacolo e altre norme urgenti in materia di cultura e sport>>.

MORETTI

Emendamento aggiuntivo (15 quater.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

<<Art. 15 quater

(Contributo straordinario alle Associazioni sportive dilettantistiche storiche del Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle Associazioni sportive dilettantistiche storiche del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 40.000 euro, alle Associazioni sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia affiliate alle Federazioni sportive nazionali che, nel corso dell'anno, celebrano i cent'anni di attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di attività sportive e ricreative entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della stessa. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del numero di atleti agonisti iscritti e della presenza del settore paralimpico agonistico. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. ... (...) - Programma n. ... (...) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/ di nuova istituzione).>>.

TOSOLINI, POLESELLO, MIANI

Emendamento aggiuntivo (16 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

<<Art. 16 bis

(Modifiche alla legge regionale 44/1985)

1. Alla Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.), dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Deroghe per gli esercizi commerciali storici)

1. Gli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore ad anni 50 sono esentati dall'osservanza dai requisiti dimensionali e di dotazione previsti per i servizi igienici ad uso del pubblico, stabiliti dalla normativa di settore.

2. In tali casi altresì, laddove non sia possibile assicurare l'illuminazione e la ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche di settore.>>.

Nota: la norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

BUDAI, BORDIN

Emendamento sostitutivo (17.1) **APPROVATO**

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

a) beni di produzione aziendale;

b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;

c) prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica Tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;

d) Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

e) prodotti con il Marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";

f) i prodotti con il Marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);

g) i prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

h) i prodotti ricompresi nelle Piccole Produzioni Locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità da produzione.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, il valore annuo della materia prima di produzione aziendale deve rispettare i seguenti limiti minimi:

a) 20 per cento per le aziende site:

1) ad un'altitudine superiore ai 500 mslm;

2) nei Comuni della soppressa Provincia di Trieste e nei restanti territori facenti parte dell'ex comunità montana del Carso;

3) nelle zone a parco o riserva naturale e nelle relative aree contigue, nei parchi comunali e intercomunali e nei biotopi naturali;

b) 35 per cento per tutte le altre aziende.

b) il comma 6 è abrogato;

c) alla lettera c) del comma 8 la parola <<prevalentemente>> è sostituita dalle seguenti <<, nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 4 e 5,>>;

d) dopo la lettera h bis) del comma 8 è aggiunta la seguente:

<<h ter) la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini;>>.>>

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Nota illustrativa: Si sostituisce l'articolo 17 della Proposta di legge che interviene a modificare la legge sugli agriturismi per semplificare e perfezionare ulteriormente l'attività di ristoro agriturismo.

Il testo presente nel PDL prevede che le percentuali di prodotti aziendali e regionali da offrire nell'attività di ristoro agriturismo siano definite direttamente in legge, anziché rimandare al regolamento di attuazione (DPRReg 234/2011) come attualmente avviene.

Il testo dell'articolo 17 del PDL, inoltre, riduce le percentuali di prodotti aziendali rispetto a quelle previste nel regolamento; per individuare tali percentuali, suddivide le aziende in tre diverse categorie in base all'altezza altimetrica della relativa collocazione e alla collocazione in altre tipologie di territori svantaggiati, ossia in cui è meno agevole produrre alimenti da destinare al ristoro agriturismo.

La proposta ora in esame modifica le percentuali proposte dividendo le aziende, anziché in tre, in due categorie così come già previsto nel vigente regolamento di attuazione. Le aziende per cui è prevista la percentuale più bassa sono quelle collocate ad un'altitudine superiore ai 500 mslm, nella zona del Carso e nelle zone destinate a parco, riserva naturale e biotopi.

Infine, rispetto il testo dell'attuale articolo 17, la proposta di emendamento elenca in maniera più chiara i "prodotti regionali" che, assieme a quelli aziendali, devono raggiungere l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande e perfeziona, dal punto di vista formale, la disposizione che consente la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale.

BUDAI, POLESELL, MIANI

Emendamento aggiuntivo (18 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

<<Art. 18 bis

(Modifiche alla legge regionale 5/2006)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g ter), del comma 1, dell'articolo 10 la parola <<produttivi>> è soppressa;

b) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:

<<a) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), d), g bis) e g ter);>>;

c) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 15 è abrogata;

d) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale ad indirizzo agrario, di un titolo di studio universitario che

consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario ovvero di altre lauree attinenti gli specifici tematismi individuati dalla Programmazione SISSAR.>>;

e) alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 15 dopo le parole <<dei periti agrari laurea-ti>> sono aggiunte le seguenti: <<o ad altro albo attinente agli specifici tematismi individuati dalla Programmazione SISSAR>>;

f) il comma 4 dell'articolo 15 è abrogato.

Nota illustrativa: Si modifica la disciplina dell'assistenza tecnica alle imprese agricole, sia per semplificarne i requisiti, sia per consentire l'assistenza a favore di attività che non possono qualificarsi produttive sotto il profilo agronomico, ma che sono collegate con l'agricoltura sostenibile e l'ottimizzazione delle risorse naturali, quali, ad esempio, le produzioni agro energetiche e l'attività di irrigazione e micro-irrigazione (lettera a) dell'articolo).

In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate ad ampliare i titoli di studio e le abilitazioni professionali ammesse per i tecnici che svolgono l'attività di assistenza (lettere da b) a e) e ad eliminare l'obbligo di disporre di una struttura organizzativa con almeno tre tecnici (lettera Q: tale vincolo risulta infatti di ostacolo, sia allo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica ad un numero elevato di imprese, sia allo svolgimento di attività di assistenza altamente specialistiche e meno diffuse, come quelle rivolte, appunto, alle agro energie e all'irrigazione.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

BORDIN, MORAS, CALLIGARIS, BERNARDIS, GHERSINICH, SINGH, POLESELLO, MIANI

Emendamento aggiuntivo (18 ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 18 bis è inserito il seguente

<<Art. 18 ter

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 8/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, l'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.

2 ter. L'istituto di credito tesoriere dell'ERSA effettua le operazioni di incasso e di pagamento riferite all'Organismo pagatore di cui al comma 1 ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).>>>>.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Nota illustrativa: Si integra la legge istitutiva di ERSA (LR 8/2004) per precisare, con una norma di carattere puramente tecnico le modalità di gestione finanziaria da parte dell'Agenzia quale organismo pagatore (OPR FVG): ci si limita a precisare che, in ossequio al regolamento comunitario in materia, verrà tenuta una contabilità separata per le operazioni di incasso e pagamento relative alle risorse correlate agli aiuti derivanti dalla politica agricola comune.

Viene anche esplicitamente confermato il ruolo del tesoriere dell'Agenzia ai fini dell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento dell'attività dell'OPR.

MORETTI

Emendamento soppressivo (19.1) **NON APPROVATO**

Il punto 2.1) del punto 2), lettera d), comma 1, è soppresso.

SANTORO

Emendamento soppressivo (19.2) **NON APPROVATO**

La lettera e), comma 1, è soppressa.

MORETTI

Emendamento aggiuntivo (19.3) **RITIRATO**

Dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

<<e bis) L'articolo 5, comma 10, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024) è abrogato.>>.

MORETTI

Emendamento aggiuntivo (19.4) **APPROVATO**

All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

<<e bis) All'articolo 63 sexies, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), le parole <<depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi>> sono sostituite dalle parole <<pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi>>.

BOSCHETTI, MORAS, MIANI

Emendamento aggiuntivo (19 bis.1) **APPROVATO con subemendamento orale Boschetti, alla lettera d bis) la parola <<che>> è sostituita dalle seguenti: <<che realizzano>>**

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente

<<Art. 19 bis

(Modifiche alla legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 41 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) le autorità esproprianti per gli interventi di cui al comma 4 lettera d)>>;

b) al comma 14 dopo le parole: <<presente articolo,>> sono inserite le seguenti: <<anche sulla base della progressione della spesa,>>;

c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

<<14 bis. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.>>.

Nota illustrativa: L'emendamento prevede alcune modifiche per semplificare e snellire la concessione dei contributi per la viabilità forestale.

Lettera a) La prima modifica inserisce la possibilità di presentare domanda di contributo anche alle autorità esproprianti (Comuni o altre autorità amministrative), per consentire la realizzazione degli interventi nelle aree abbandonate della regione, contrastando in particolare in questi luoghi i rischi ambientali legati all'abbandono, prevenendo il dissesto idrogeologico e migliorando la fattibilità degli interventi di prevenzione degli incendi boschivi.

La disposizione è coerente con quanto già previsto dai finanziamenti cofinanziati dall'UE col PSR 2014-2020 e sinergica con la strategia prevista dal nuovo Piano di sviluppo rurale 2023-2027.

Lettera b) La seconda norma proposta prevede che i contributi possano essere concessi anche in forma di acconto (in base alla progressione della spesa), oltre che in forma anticipata e a saldo come previsto dalla legge regionale 7/2000.

Considerata l'entità dei finanziamenti erogati (attualmente è previsto nel regolamento di attuazione un importo massimo concedibile di 200.000 €), la modifica proposta contribuirà a velocizzare le attività di spesa, consentendo un più efficace monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi.

Lettera c) La terza norma proposta chiarisce che nei procedimenti di concessione dei contributi non si applicano le disposizioni della legge regionale in materia di lavori pubblici, che prevede differenze di disciplina tra soggetti pubblici e privati. Considerato che i proprietari boschivi beneficiari dei contributi appartengono a varie categorie (imprese, privati cittadini, enti pubblici), si garantisce così la parità di trattamento, essendo comunque possibile inserire nel regolamento di attuazione regole uguali per tutti i beneficiari.

TOSOLINI, MAZZOLINI, SLOKAR, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (20.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 che introduce il comma 4 bis all'articolo 23 della legge regionale 16/2007, dopo le parole <<In caso di varianti dei piani urbanistici>> sono inserite le seguenti: <<o di rilascio di titoli abilitativi>> e dopo le parole <<dall'avviso di approvazione della variante del piano urbanistico>> sono inserite le seguenti: <<o dall'avviso di rilascio del titolo abilitativo>>.

Note: Il presente emendamento introduce alla fattispecie già prevista nel testo originario e connessa alle varianti di piani generali o attuativi, anche l'ulteriore fattispecie che l'aggiornamento al piano di cui alla LR 16/2007 derivi dal rilascio di titoli abilitativi diretti.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

TOSOLINI, MORAS, CALLIGARIS, SINGH, POLESELLO, MIANI

Emendamento aggiuntivo (21 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis

(Semplificazioni in materia strutturale)

1. In osservanza della circolare n. 11951 del 14 febbraio 1974 del Ministero dei lavori pubblici, recante "Attuazione delle norme sul cemento armato", per tutte le opere strutturali realizzate con qualsiasi materiale, in zona non dichiarata sismica all'epoca della realizzazione ed in possesso delle caratteristiche tecniche per le quali la circolare esenta dal deposito ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"), l'idoneità statica è asseverata con perizia redatta da un professionista abilitato.

Note: la proposta conferma - per opere già realizzate - l'applicazione della circolare ministeriale del 1974 citata, che operava l'esenzione dal deposito strutturale ex L. 1086/1971 per determinate tipologie di strutture e materiali.

Viene precisato che per le opere sottratte a tale adempimento in quanto ricadenti al di fuori dei territori classificati a pericolosità sismica all'epoca della realizzazione, la perizia asseverata sulle opere realizzate assolve la funzione ordinariamente assicurata dalla procedura basata su deposito e collaudo strutturale, da cui si prescinde nelle specifiche ipotesi trattate dalla circolare (garantendo la linea applicativa impostata sul consolidato indirizzo ministeriale). Con tale chiarimento viene garantita la circolazione dei beni già beneficiari dell'istituto di semplificazione del 1974, sbloccando situazioni attualmente oggetto di dubbi applicativi che ne ostacolano la trasferibilità.

TOSOLINI, MORAS, CALLIGARSI, BERNARDIS, SINGH, POLESELLO, MIANI

Emendamento modificativo (22.1) **APPROVATO**

1. Nella lettera a) del comma 1, prima del numero 1) sono inseriti i seguenti punti:

A) 1 ante) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole <<androni di ingresso e porticati liberi,>> sono inserite le seguenti: <<verande, bussole>>.

B) 1 ante bis) al numero i della lettera g) del comma 1, dopo le parole <<le rampe di scale aperte>> sono inserite le seguenti: <<e altre strutture comunque funzionali al collegamento dell'edificio o unità immobiliare>>.

2. Nel comma 1 dell'articolo 22, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) nella lettera b) il comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole <<l'originaria destinazione d'uso>> sono

aggiunte le seguenti: <<configurano altresì interventi di manutenzione straordinaria le conversioni di superfici accessorie in superfici utili in edifici o unità immobiliari esistenti, con o senza opere;>>.

Note: La prima proposta del primo comma chiarisce l'inclusione delle verande e bussole tra le pertinenze di edifici o unità immobiliari ad uso principale, in armonia con quanto dettato dall'articolo 16 bis LR 19/2009 per quanto concerne la realizzabilità delle stesse in regime di attività edilizia libera asseverata (cfr. art. 16 bis: "realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande" [...]).

La seconda proposta del primo comma elimina possibili dubbi applicativi sul tema delle distanze tra confini, precisando che qualsiasi struttura di collegamento equiparabile a rampe di scale aperte per la funzione svolta non costituisce superficie coperta e non è quindi soggetta al computo per la distanza dai confini (definita quale "distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio").

Il secondo comma pone fine ad un dubbio applicativo, chiarendo a quale categoria di intervento appartengano le mere trasformazioni - senza modifica di destinazione d'uso - da superfici accessorie a superfici utili. Atteso che tale operazione non integra la categoria dell'ampliamento, non ricorrendo la condizione della modifica della sagoma richiesta da detta tipologia, le stesse vanno ricondotte ad interventi di manutenzione straordinaria.

TOSOLINI, SLOKAR, MIANI

Subemendamento modificativo all'emendamento 22.2 (22.1.1) **APPROVATO**

All'emendamento 22.2 sono inserite le seguenti modifiche:

A) Dopo le parole <<previa deliberazione del Consiglio comunale>> sono inserite le seguenti: <<e fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio>>.

Nota: il sub emendamento precisa che l'applicazione della norma non prescinde dal rispetto delle normative sovraordinate in materia di tutela dei beni culturali, ambiente, e sicurezza. La precisazione è stata richiesta dagli Uffici, anche se il vigente testo dell'art. 35 non contiene queste precisazioni e comunque non risulta essere stato oggetto di sindacato costituzionale.

GHERSINICH, TOSOLINI, MAZZOLINI, MIANI, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (22.2) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 22, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) Il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

<<In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, anche agli indici e parametri previsti dagli strumenti di pianificazione regionale e dal DM 1444/68, al fine di promuovere lo sviluppo della rigenerazione urbana, migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza degli edifici possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi, anche di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione, di rilevanza urbanistica ed edilizia, in qualsiasi zona omogenea, su edifici pubblici o di interesse pubblico o di pregio storico, monumentale o architettonico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.>>.

Note: Il presente emendamento introduce nuove fattispecie di deroga in capo ai Consigli comunali per interventi pubblici o di pubblico interesse al fine di promuovere lo sviluppo della rigenerazione urbana, migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza del patrimonio edilizio o del contesto urbano. Le modifiche consistono nell'introdurre nel previgente comma 1 dell'articolo 35 LR 19/2009 la facoltà per i Consigli comunali di derogare anche a indici e parametri di PURG del 1978 e al DM 1444/68 (in quest'ultimo caso in applicazione dell'articolo 2-bis del DPR 380/2001 che reca "Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati" da ultimo modificato con legge 120/2020).

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BORDIN, TOSOLINI, MAZZOLINI, MIANI, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (22.3) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 22, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

<<e bis) All'articolo 39-ter sono inserite le seguenti modifiche:

1) Al comma 1 dopo le parole <<sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4, anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del>> le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 per cento>>;

2) Al comma 3 lettera a) le parole <<10 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 per cento>>;

3) Al comma 3 lettera b) le parole <<20 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;

4) Al comma 4 dopo le parole <<Le percentuali premiali di cui ai commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra loro entro il limite massimo complessivo del>>, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>;

5) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale, le percentuali premiali di cui al comma 3, previste dal presente articolo, sono ammesse a condizione che il progetto riguardi l'intero edificio, nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario, di allineamento, planivolumetriche, tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità, individuate tramite deliberazione del Consiglio Comunale.>>.

Nota: Il presente emendamento riparametra le percentuali premiali per gli interventi in deroga per la riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione. Viene dimezzata la percentuale di deroga generale per favorire interventi che comportino contestualmente nuovi servizi all'utenza o efficientamento energetico (le cui percentuali vengono aumentate passando al 20% e 30%), con adeguamento anche del parametro massimo raggiungibile in caso di cumulo di tutte le misure (dall'attuale 60% al 70% proposto). Viene anche inserito l'obbligo nei Comuni classificati turistici di presentare un progetto unitario nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario, di allineamento, planivolumetriche, tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità, individuate tramite deliberazione del Consiglio Comunale.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

SANTORO

Emendamento soppressivo (22.4) **NON APPROVATO**

La lettera f) del comma 1, è soppressa.

SANTORO

Emendamento soppressivo (22.5) **NON APPROVATO**

La lettera g) del comma 1, è soppressa.

BORDIN, TOSOLINI, MAZZOLINI, MIANI, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (22.6) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 22, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) Dopo il comma 4 dell'articolo 39-quater è inserito il seguente comma:

<<4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale non trova applicazione il comma 4 ultimo periodo. In tali casi il Consiglio comunale con deliberazione può individuare specifici parametri di deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, prescrivendo altresì una specifica dotazione di aree o servizi di relazione pertinenti all'intervento edile in deroga ovvero prescrizioni igienico sanitarie, di allineamento o di carattere tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità.>>.

Note: Il presente emendamento precisa la modifica già contenuta nella in ordine alla nuova facoltà

riconosciuta ai Comuni turistici di indicare specifici parametri di deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, prescrivendo altresì una specifica dotazione di aree o servizi di relazione pertinenti all'intervento edile in deroga ovvero prescrizioni igienico sanitarie, di allineamento o di carattere tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

TOSOLINI, SLOKAR, MIANI

Subemendamento modificativo all'emendamento 22.7 (22.6.1) **APPROVATO**

All'emendamento 22.7 sono inserite le seguenti modifiche:

A) Al comma 1 dell'art. 53 quater LR 19/2009 introdotto dall'EM 22.7 dopo le parole <<regolarmente edificato>> sono inserite le seguenti: <<all'epoca della costruzione>>;

B) Dopo il comma 2 dell'art. 53 quater LR 19/2009 introdotto dall'EM 22.7 è inserito il seguente comma: <<2 bis. Resta fermo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio>>;

Nota: Il sub emendamento precisa che l'applicazione della norma non prescinde dal rispetto delle normative sovraordinate in materia di tutela dei beni culturali, ambiente, e sicurezza, trattandosi comunque di interventi ubicati in centro storico e finalizzati all'adeguamento degli immobili esistenti alle normative vigenti.

TOSOLINI, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (22.7) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 22, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

<<g bis) Dopo l'articolo 53 ter è inserito il seguente:

<<Art. 53 quater

(Recupero del patrimonio edilizio esistente situato in Zone territoriali omogenee A e B0)

1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, regolarmente edificato ma attualmente non conforme alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, situato nelle zone territoriali omogenee A e B0, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza incremento di superfici e volumi utili.

2. Il progetto relativo agli interventi previsti dal presente articolo deve indicare specificamente l'adeguamento dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento alle normative vigenti applicabili e prevedere contestualmente l'efficientamento energetico ed il miglioramento o l'adeguamento statico e sismico dell'immobile oggetto di intervento.>>.

Nota: Il presente emendamento precisa la disciplina autonoma regionale in materia di recupero del patrimonio edilizio nei centri storici, semplificando tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente senza incremento di volumetria e superfici utili, purché siano garantiti tutti gli adeguamenti alle norme vigenti applicabili e contestualmente si ottenga l'efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza statica e sismica.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BARBERIO, LIPPOLIS, BASSO

Emendamento aggiuntivo (22 bis.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

<<Art. 22 bis

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1/2014)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, è abrogato.>>.

Nota: il presente emendamento ha effetti solo normativi e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

BARBERIO, LIPPOLIS, BASSO

Emendamento aggiuntivo (22 ter.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 22 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 22 ter

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1/2014)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, dopo le parole <<il nuovo contratto per>> sono aggiunte le seguenti: <<le attività di raccolta delle scommesse>>.>>.

Nota: il presente emendamento ha effetti solo normativi e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

BORDIN, TOSOLINI, SINGH

Subemendamento all'emendamento 22 quater.1 (22 quater.0.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 22 quater, comma 1, introdotto dall'emendamento 22 quater.1, le parole <<Nella 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), all'articolo 51, dopo il comma 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<All'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)>>

2. All'articolo 22 quater, comma 1, introdotto dall'emendamento 22 quater.1, dopo le parole <<è inserito il seguente>>, la locuzione <<7 bis>> è sostituita dalla seguente: <<12 ter>>.

Nota: Il sub emendamento limita la portata della norma alle sole delegazioni in materia di interventi comunali di difesa del suolo.

Il presente subemendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BORDIN, MORAS, CALLIGARIS, BERNARDIS, POLESELLO, MIANI

Emendamento aggiuntivo (22 quater.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 22 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 22 quater

(Modifiche alla legge regionale 14/2002)

1. Nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), all'articolo 51, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a 20 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:

a) Il Certificato di Regolare esecuzione o Collaudo;

b) L'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico, o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.>>.

Nota: la norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

MIANI, MORETTI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (22 quinquies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 22 quater è inserito il seguente:

<<Art. 22 quinquies

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2016)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 19, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica della attività estrattive) è inserito il seguente:

<<14 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato.>>

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Nota: l'emendamento introduce una precisazione a beneficio delle cave di pietra ornamentale del territorio, affinché le garanzie di cui all'articolo 19 della LR 12/2016 possano trovare applicazione anche sui singoli lotti funzionali individuati nel progetto già assentito e non solo sull'intervento complessivamente autorizzato.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Nota: l'emendamento introduce una precisazione a beneficio delle cave di pietra ornamentale del territorio, affinché le garanzie di cui all'art. 19 della LR 12/2016 possano trovare applicazione anche sui singoli lotti funzionali individuati nel progetto già assentito e non solo sull'intervento complessivamente autorizzato.

MATTIUSI, PICCIN, DI BERT

Subemendamento modificativo dell'emendamento 22 sexies.1 (22 sexies.0.1) **APPROVATO**

1. All'emendamento 22 sexies.1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) al comma 1 dopo le parole <<acque sotterranee>> sono inserite le seguenti: <<da parte delle unità immobiliari di cui all'articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) e come identificate dal decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3/2018,>> e dopo le parole <<legge regionale 3/2018>> sono inserite le seguenti: <<e non ancora pagate all'Amministrazione regionale alla data della domanda medesima>>;

B) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.>>.

MATTIUSI, PICCIN

Emendamento aggiuntivo (22 sexies.1) **APPROVATO con subemendamento orale Mattiussi, al comma 1 le parole <<un'unica soluzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre soluzioni>> e al comma 2 le parole <<28 febbraio>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile>>**

1. Dopo l'articolo 22 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 22 sexies

(Canoni derivazione d'acqua)

1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri relativi alle spese afferenti all'utilizzazione delle acque sotterranee ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 50 per cento delle somme dovute, come accertate dalla competente Direzione, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 3/2018.

2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda, ai sensi del comma 1, alla Direzione centrale patrimonio demanio servizi generali e sistemi informativi, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2023, e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito

dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1, maturato sino al 31 dicembre 2022.>>.

SANTORO

Emendamento abrogativo (23.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 23 è abrogato.

POLESELLO, BORDIN, SLOKAR, TOSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 24.1 (24.0.1) **APPROVATO**

1. All'emendamento 24.1 sono inseriti i seguenti commi:

<<1 bis. Al comma 3 bis dell'articolo 11 della legge regionale 21/2017, come inserito dall'articolo 24, comma 2, dopo le parole <<spesa complessiva di 450.000 euro>>, le parole <<per l'anno 2023>>, sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno 2024>>, nonché le locuzioni <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<bilancio per gli anni 2023-2025>>.

1 ter. Al comma 3 ter dell'articolo 11 della legge regionale 21/2017, come inserito dall'articolo 24, dopo le parole <<spesa complessiva di 50.000 euro>>, le parole <<per l'anno 2023>>, sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno 2024>>, nonché le locuzioni <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<bilancio per gli anni 2023-2025>>.

1 quater. Ai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'articolo 11 della legge regionale 21/2017, come inseriti dall'articolo 24, le locuzioni <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<bilancio per gli anni 2023-2025>>.

1 quinquies. Al comma 6 ter il capitolo <<C/970093>> è sostituito da: <<S/970090>>.>>.

Nota: Il sub emendamento si rende necessario per l'attualizzazione delle dotazioni finanziarie connesse all'art. 24 della PDL, inizialmente riferite alla seconda annualità del bilancio 2022-2023, rispetto alla corrispondente seconda annualità del bilancio ora vigente 2023-2025.

POLESELLO, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (24.1) **APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 7 bis, dopo le parole <<così come individuate dal comma 1,>> sono inserite le seguenti parole <<e altri soggetti sovraindebitati individuati dal decreto legislativo 14/2019>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (24.2) **NON APPROVATO, subemendamento orale Polesello, le parole <<valuta l'adozione>> sono sostituite dalle seguenti: <<può adottare>> e le parole: <<, motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione e di non esercizio di azione in sede civile per il risarcimento dei danni>> sono soppresse**

1. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 21/2017 come inserito dall'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente

<<Art. 7 quater
(Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione e di non esercizio di azione in sede civile per il risarcimento dei danni.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

TURCHET, TOSOLINI, CALLIGARIS, SLOKAR, MAZZOLINI, MORAS

Emendamento aggiuntivo (24 bis.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

<<Art. 24 bis

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 34/2017)

1. All'articolo 15, comma 7 ter, della legge regionale Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), dopo le parole <<smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti>> sono inserite le seguenti: <<o provenienti da siti di stoccaggio>>.

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

TOSOLINI, MAZZOLINI

Emendamento aggiuntivo (25 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

<<Art. 25 bis

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2020)

1. All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), dopo le parole <<del comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e del comma 2 bis>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Nota illustrativa: Come noto, la Regione ha attivato due programmi di interventi straordinari a sostegno del sistema produttivo agricolo e agroalimentare: nell'aprile del 2020 il primo denominato "Programma Anticrisi COVID-19" e nel 2022, il "Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino".

Nell'ambito dei due Programmi Anticrisi, il Fondo di rotazione in agricoltura ha attivato specifiche tipologie di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze di liquidità aziendale.

Esauritasi (al 30 giugno 2022) la valenza del Programma Anticrisi COVID 19, le medesime misure d'aiuto hanno potuto continuare ad essere erogate nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino.

Nel perdurare della situazione di difficoltà economica e finanziaria, il presente emendamento consente di estendere a quest'ultimo le seguenti opportunità già previste per il Programma Covid:

- la possibilità di sospendere la restituzione delle quote di ammortamento dei finanziamenti;
- la possibilità di erogare i finanziamenti in deroga alla disposizione secondo cui i rischi delle operazioni creditizie del Fondo di rotazione sono a carico delle banche (LR 80/1982, articolo 7, quarto comma).

L'emendamento consente pertanto alla Giunta regionale di attivare tali strumenti a beneficio delle imprese senza comportare nuovi oneri per il bilancio regionale o per la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione: infatti la norma ora oggetto di modifica già prevede un limite massimo di importo (5 milioni), ancora capiente, entro cui è possibile erogare finanziamenti senza rischio a carico degli istituti bancari.

BUDAI, BARBERIO, PICCIN, MORANDINI, SIBAU, DI BERT

Emendamento aggiuntivo (25 ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 25 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 25 ter

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/2020)

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 61 dopo le parole: <<di allevamenti di suini>> sono aggiunte le seguenti: <<e cinghiali>>;
- b) il comma 62 è sostituito dal seguente:

<<62. Per le finalità di cui al comma 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operativi in regione.>>;

- c) il primo periodo del comma 63 è abrogato;

- d) i commi 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

<<64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal

regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022.

65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di bandi.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 61 a 66 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/11044)>>.

Nota illustrativa: Si modifica la disposizione che consente di erogare contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti per prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana. Le modifiche proposte conseguono all'entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario di esenzione per il settore agricolo, alle indicazioni fornite dal Ministero della salute con riferimento ai requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini (DM pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 26 luglio 2022) e alle modifiche apportate alla legge regionale 7/2000 lo scorso anno.

La norma proposta consente di:

- estendere i contributi anche agli allevamenti di cinghiali, attraverso la sostituzione del termine "allevamenti di suini" con "allevamenti di suini e cinghiali" e attraverso l'eliminazione del numero minimo di capi per allevamento in modo da consentire al bando di individuare soglie diverse a seconda della tipologia di allevamento;
- ampliare la tipologia di spese ammissibili, sostituendo il termine "sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica" con "sistemi di prevenzione dei rischi di contagio" per consentire al bando di adeguarsi a quanto previsto dal citato decreto del Ministero della salute;
- eliminare gli importi minimi e massimi delle spese ammissibili, che saranno determinati nel bando tenendo conto dei nuovi standard di biosicurezza imposti dal decreto ministeriale.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

GIACOMELLI, fatto proprio da Lippolis

Emendamento aggiuntivo (26 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

<<Art. 26 bis

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28/2022)

1. Al comma 60 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 28, le parole <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.>>.

Nota: il presente emendamento ha effetti solo normativi e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

BERNARDIS, POLESELLO, MIANI

Emendamento modificativo (26 ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 26 bis è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 26 ter

(Modifica alla Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale n. (191))

1. Alla Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale n. (191) (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), approvata dal Consiglio il 3/2/2023 e in attesa di pubblicazione, l'intervento n. 35 è sostituito dal seguente: <<Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali: piscina e impianto di atletica "Fabretto">>.

Note: La modifica che si propone è finalizzata a riformulare l'oggetto di un intervento di carattere sportivo

del comune di Gorizia, finanziato con le risorse della concertazione 2023-2025, a parità di missione e programma. La finalità è di favorire il completamento di un intervento ritenuto prioritario e urgente e di consentire una migliore gestione delle risorse regionali già assegnate all'Ente locale per il potenziamento dell'offerta di servizi alle comunità locali.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

BARBERIO, TOSOLINI, PICCIN, BASSO, BORDIN

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 27.1 (27.0.0.1) **APPROVATO**

L'emendamento 27.1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Alla legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di azienda faunistico-venatoria.>>;

b) dopo il comma 4 bis dell'articolo 32 è aggiunto il seguente:

<<4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.>>;

c) la lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 33 è abrogata.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

PICCIN, TOSOLINI, MATTIUSI, BORDIN, BARBERIO, BASSO

Emendamento modificativo (27.0.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. Al comma 1, articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole <<dei quali non più di dieci anseriformi>> sono soppresse.>>.

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BARBERIO, BORDIN, TOSOLINI

Emendamento modificativo (27.1) **SOSTITUITO**

1. All'articolo 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:

<<4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di un permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda Faunistica Venatoria.>>.>>.

Nota: il presente emendamento ha effetti solo normativi e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

TOSOLINI, POLESELLO, MIANI

Emendamento aggiuntivo (27.2) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

<<3 bis. All'articolo 25, della legge regionale 6/2008, il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

1 bis. Qualora la richiesta d'istituzione della zona cinofila e la sua gestione sia effettuata dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso della Riserva di caccia o delle Riserve di caccia interessate dalla richiesta.>>.

Nota: tale emendamento si rende necessario in quanto il consenso dei proprietari dei fondi ha costituito un limite all'istituzione delle zone cinofile soprattutto ove vi sia stata una parcellizzazione degli intestatari

in seguito a successioni ereditarie che hanno portato all'abbandono degli stressi: peraltro, l'articolo 942 del Codice civile prescinde dal consenso dei citati proprietari.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BORDIN, MAZZOLINI, SINGH, PICCIN, BARBERIO, BASSO

Subemendamento aggiuntivo all'emendamento 27.3 (27.2.1) **APPROVATO**

All'emendamento è aggiunta la seguente modifica:

il comma 3 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

<<3. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le linee guida per lo svolgimento del servizio di guardia venatoria volontaria, ivi compresi le caratteristiche minime e l'impiego dell'equipaggiamento, nonché le linee guida per il servizio armato da parte delle guardie volontarie venatorie e ittiche qualora autorizzato dalle competenti autorità.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

TOSOLINI, PICCIN, BARBERIO, BASSO

Emendamento modificativo (27.3) **APPROVATO**

Il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

<<2. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole <<Riserve di Caccia>> sono inserite le seguenti: <<o delle Aziende Faunistico Venatorie>> e dopo le parole <<Direttore della Riserva di caccia>> sono inserite le seguenti: <<o il legale rappresentante dell'Azienda Faunistica Venatoria>>;

b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 26, dopo le parole <<Riserva di Caccia>> sono inserite le seguenti: <<o dell'Azienda Faunistica Venatoria>>;

c) alla fine del comma 4 dell'articolo 32 è aggiunto il seguente periodo: <<La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno.>>.

Nota illustrativa: Si sostituisce il comma 2 dell'articolo 27, che riguarda la legge regionale 6/2008 in materia di caccia, per apportare le seguenti modifiche:

- lettera b): all'articolo 26 della legge regionale 6/2008 si prevede che la domanda per l'autorizzazione allo svolgimento di gare e prove cinofile debba essere integrata con la cartografia dell'Azienda Faunistica Venatoria. Tale modifica costituisce un semplice coordinamento con le altre modifiche in materia di gare e prove cinofile già presenti nel testo dell'articolo 27 del PDL: le precedenti lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 27 del PDL corrispondono infatti nell'attuale LETTERA A) dell'emendamento;

- lettera c): si stabilisce che le domande per l'ammissione ad una seconda riserva per coloro che sono già soci di un'altra riserva di caccia, debbano essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Ciò fa in modo che le riserve di caccia vengano a conoscenza dei nomi di coloro che hanno presentato la domanda, prima dell'assemblea ordinaria, che si tiene per statuto tra l'1 e il 15 aprile di ogni anno. In questo modo l'assemblea dei soci può esprimere il parere previsto sull'accoglienza o meno dei nuovi soci, senza dover indire un'assemblea straordinaria apposita, che metterebbe in difficoltà soprattutto le riserve con un numero di soci elevato.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

BORDIN, TOSOLINI, MIANI, MAZZOLINI, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (27.4) **RITIRATO**

Articolo 27

(Semplificazioni in materia di caccia e pesca)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27, è inserito il seguente:

<<3 bis. All'articolo 32, comma 4, della legge regionale 6/2008, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<In ogni caso i cacciatori già soci di una riserva possono chiedere un permesso temporaneo annuale per svolgere l'attività anche in un'altra riserva in qualità di ospite.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

TOSOLINI

Emendamento aggiuntivo (27.5) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

<<3 bis. All'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), dopo le parole <<per un massimo di novanta giorni>> sono inserite le seguenti: <<effettivi di caccia>>.>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Nota: tale emendamento si rende necessario al fine di superare un problema interpretativo della norma nella formulazione attuale e consentire un prelievo venatoria efficace alla specie cinghiale, che risulta tanto problematica per la sicurezza della circolazione stradale, per la conservazione delle colture agricole e per i problemi sanitari da diffusione della peste suina africana.

Ai soli fini illustrativi, si riporta il testo coordinato della lettera g), del comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 24/1996, in seguito alle modifiche contenute nel presente emendamento.

1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

g) la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile per un massimo di novanta giorni effettivi di caccia, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio.

TOSOLINI

Emendamento aggiuntivo (27.6) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

<<3 bis. All'articolo 6 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera f), le parole <<dall'Associazione di cui all'articolo 19>>, sono sostituite dalle seguenti <<dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale>>;

b) al comma 6, le parole <<lettere d), ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere d), e) ed f)>> e le parole <<Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori>> sono soppresse>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Nota: Il presente emendamento mira a risolvere una transitorietà che dura da 15 anni, restituendo il ruolo alle associazioni venatorie riconosciute al pari di quelle ambientaliste ed agricole. Inoltre, l'associazione di cui all'art. 19, dal 2008 non è mai stata istituita.

TOSOLINI, BARBERIO, BASSO

Emendamento aggiuntivo (27.7) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

<<3 bis. All'articolo 26, comma 3, della legge regionale 6/2008, dopo le parole <<lepri, cinghiali,>> è inserita la seguente: <<, cervi>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Nota: tale emendamento si rende necessario in quanto la specie di ungulato "cervo" è talmente in espansione da aver richiesto la formazione di zone di eradicazione in diverse zone del territorio durante il periodo venatorio, in quanto causa di ostacolo alle condizioni di sicurezza della circolazione e di danno per le colture agricole. È dunque sempre più necessaria una "formazione specifica dei cani segugi" che

consenta di perseguire gli obiettivi del Piano Faunistico Regionale di contenimento di codesta specie.

TOSOLINI, PICCIN, BARBERIO, BASSO

Subemendamento all'emendamento 27.8 (27.7.1) **APPROVATO**

1. All'emendamento 27.8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis, lettera a), che introduce modifiche al comma 1 quater, dell'articolo 29, della legge regionale 6/2008, le parole <<maggiormente rappresentative in Regione, riconosciute a livello nazionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<operanti in Regione>>;

b) al comma 3 bis, lettera b) che introduce modifiche al comma 5, dell'articolo 29, della legge regionale 6/2008, le parole <<maggiormente rappresentative in Regione, riconosciute a livello nazionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<operanti in Regione>>;

c) dopo la lettera b) del comma 3 bis è inserita la seguente:

<<b bis) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.>>.

Nota: il presente subemendamento sostituisce il riconoscimento a livello nazionale con quello regionale per quanto concerne le associazioni venatorie maggiormente rappresentative che indicano i componenti delle Commissioni d'esame per la formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori; stabilisce inoltre che tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

TOSOLINI, PICCIN, BARBERIO, BASSO

Emendamento aggiuntivo (27.8) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

<<3 bis. All'articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 quater, dopo le parole <<da almeno tre componenti>> sono inserite le seguenti:

<<fra quelli indicati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Regione, riconosciute a livello nazionale>>, le parole <<, di cui almeno>> sono sostituite dalle seguenti: <<e da>> e le parole <<degli eventuali>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei>>;

b) al comma 5, dopo le parole <<nominati dalla Regione>> sono inserite le seguenti: <<fra quelli indicati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Regione, riconosciute a livello nazionale>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Nota: tale emendamento si rende necessario in quanto l'attuale composizione delle Commissioni d'esame formate da soli dipendenti regionali sguarnisce alcuni Uffici, con conseguenti ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa e maggiori spese dovute al pagamento degli straordinari e del personale di supporto.

TOSOLINI

Emendamento aggiuntivo (27.9) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

<<3 bis. All'articolo 7, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), dopo le parole <<per un massimo di novanta giorni>> sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, le parole <<di almeno 20 ettari>> sono sostituite dalle seguenti: <<di almeno 30 ettari>> e dopo le parole <<ai soci della riserva>> sono inserite le seguenti: <<, ai soci autorizzati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Regione, riconosciute a livello nazionale, aventi sede nel territorio della Riserva>>;

b) al terzo capoverso, dopo le parole <<soltanto su>> è inserita la seguente: <<cervi,>>;

c) al settimo capoverso, dopo le parole <<con cani da seguita esclusivamente su>> è inserita la seguente:

<<cervi,>>.>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.
Nota: Tale emendamento si rende necessario in quanto la specie di ungulato "cervo" è talmente in espansione da aver richiesto la formazione di zone di eradicazione in diverse zone del territorio durante il periodo venatorio, e sta comportando problemi per la sicurezza della circolazione e la preservazione delle colture agricole. È dunque sempre più necessaria una "formazione specifica dei cani segugi" che consenta di perseguire gli obiettivi del Piano Faunistico Regionale di contenimento di una specie che sta diventando problematica.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (27 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 bis

(Termini piani particolareggiati ed espropriazioni)

1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>;
- b) al comma 2, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>;
- c) al comma 3, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

2. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 42, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>;
- b) al comma 43, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.>>.

Nota di commento: Gli articoli oggetto di modifica avevano fissato i termini di validità dei piani particolareggiati, approvati a suo tempo, ai sensi della legge regionale 63/1977 (legge sulla ricostruzione delle zone terremotate) nonché i termini delle espropriazioni per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone terremotate.

Si tratta di una mera riproposizione di norme emanate nel corso degli anni con la finalità di concludere dal punto di vista amministrativo le complesse procedure di ricostruzione.

Gli enti locali chiedono di protrarre il termine di validità di queste norme essendo necessario, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, particolarmente complessi e di non breve durata, ancora del tempo.

Pertanto la modifica presentata col presente emendamento probabilmente sarà anche l'ultima in quanto si ritiene che con questo ulteriore termine (31 dicembre 2025) tutti i procedimenti ancora pendenti possano essere definitivamente conclusi.

L'emendamento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (27 ter.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 ter

(Modifiche all'art. 6 della LR 5/2007)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa, provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del

territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.

2 ter. L'intesa di cui al comma 3 può introdurre modifiche ad eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali, al fine di armonizzarli con gli obiettivi ed i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.>>.>>.

Nota di commento: La norma semplifica il procedimento relativo all'intesa promossa dagli organi statali su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e i conseguenti adempimenti da parte della Regione.

L'emendamento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (27 quater.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 quater

(Modifiche all'art. 6 della LR 5/2007)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa, provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.

2 ter. L'intesa di cui al comma 3 può introdurre modifiche ad eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali, al fine di armonizzarli con gli obiettivi ed i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.>>.>>.

Nota di commento: La norma semplifica il procedimento relativo all'intesa promossa dagli organi statali su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e i conseguenti adempimenti da parte della Regione.

L'emendamento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (27 quinquies.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 quinquies

(Termini piani particolareggiati ed espropriazioni)

1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>;

b) al comma 2, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>;

c) al comma 3, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

2. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>;

b) al comma 43, le parole: <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

Nota di commento: Gli articoli oggetto di modifica avevano fissato i termini di validità dei piani particolareggiati, approvati a suo tempo, ai sensi della legge regionale 63/1977 (legge sulla ricostruzione delle zone terremotate) nonché i termini delle espropriazioni per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone terremotate.

Si tratta di una mera riproposizione di norme emanate nel corso degli anni con la finalità di concludere dal punto di vista amministrativo le complesse procedure di ricostruzione.

Gli enti locali chiedono di protrarre il termine di validità di queste norme essendo necessario, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, particolarmente complessi e di non breve durata, ancora del tempo.

Pertanto la modifica presentata col presente emendamento probabilmente sarà anche l'ultima in quanto si ritiene che con questo ulteriore termine (31 dicembre 2025) tutti i procedimenti ancora pendenti possano essere definitivamente conclusi.

L'emendamento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

TOSOLINI, TURCHET, DI BERT

Subemendamento modificativo em. 27 sexies (27 sexies.0.1) **APPROVATO**

L'emendamento 27 sexies.1 è sostituito dal seguente:

1. Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente

<<Art. 27 sexies

(Autorizzazione ad acquisto aree)

1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa".

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il COSEF all'acquisizione delle aree rientranti nel perimetro del SIN attualmente nella disponibilità del Commissario straordinario di cui al D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, anche in ragione della disponibilità dei finanziamenti necessari alla relativa bonifica ambientale e con l'obiettivo di stipulare un Accordo di Programma ex articolo 252 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitolo di nuova istituzione)

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale). (storno dal capitolo 8054/S).>>.

Nota: il sub emendamento riscrive l'intero emendamento 27 sexies.1 per agevolare gli Uffici legislativi, interessando le modifiche concordate con le Strutture 3 commi su 4 dell'emendamento originario. Le parti modificate rispetto al testo originario sono evidenziate in grassetto. La modifica più incisiva è al comma 2, dove si precisano tecnicamente le aree oggetto di acquisizione, eliminando incongruenze del testo originario.

TOSOLINI, MIANI

Emendamento aggiuntivo (27 sexies.1) **SOSTITUITO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 sexies

(Autorizzazione ad acquisto aree)

1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali ricomprese nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale "Torviscosa Caffaro" anche per ampliare l'area industriale dell'Aussa Corno.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il COSEF all'acquisizione, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, delle aree sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche in ragione della disponibilità dei finanziamenti necessari alla relativa

bonifica ambientale. Il COSEF presenta domanda di assegnazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitolo di nuova istituzione)

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale). (storno dal capitolo 18079/S).>>.

Nota: La previsione dichiarata "non rinviabile" dagli Uffici, in ordine all'autorizzazione al COSEF (Consorzio per lo sviluppo economico sociale del Friuli) all'acquisto delle aree attualmente sottoposte alla liquidazione della Società della Caffaro Spa, attualmente sottoposta all'amministrazione straordinaria.

L'interesse pubblico della Regione al recupero a fini industriali delle aree in oggetto corrisponde alla necessità e/o opportunità di ricongiungere le aree di Torviscosa nell'ambito della zona industriale dell'ex Aussa Corno.

Con ciò si mette l'Amministrazione regionale nella condizione di recuperare le suddette aree anche ai fini delle strategie regionali per la posa in opera di impianti fotovoltaici e di attività legate all'attivazione della valle dell'idrogeno.

L'assegnazione è disposta nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, di cui al Regolamento europeo n. 1407/2013 (de minimis).

BARBERIO, BASSO, PICCIN, TOSOLINI, DI BERT, SIBAU, MORANDINI

Emendamento aggiuntivo (27 septies.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 27 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia) è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Ai fini dell'esercizio professionale dell'attività di tassidermia sono riconosciute anche abilitazioni professionali conseguite in altre regioni italiane nel rispetto delle relative normative regionali vigenti in materia.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento ha effetti solo normativi e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

TOSOLINI

Emendamento aggiuntivo (27 octies.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 bis

(Modifiche alla legge regionale 26/2002 in materia di tassidermia)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia) sono apportate le seguenti modifiche:

A) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 o di analoga abilitazione conseguita sul restante territorio nazionale e al conseguente rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione.>>;

B) l'alinea del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

<<1. Con uno o più regolamenti sono disciplinati:>>;

C) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 è abrogata.

Nota illustrativa: Con le modifiche proposte alla legge che disciplina l'attività di tassidermia, si consente di esercitare tale attività anche a persone che abbiano conseguito la relativa abilitazione in altre regioni italiane. Si abroga il riferimento all'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio in quanto materia di competenza statale. Si perfezionano inoltre le modalità di approvazione del regolamento attuativo della

legge e si elimina, dalle materie oggetto del regolamento, l'autorizzazione in deroga alla preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali in quanto la relativa procedura è di fatto già assolta con l'applicazione delle regole generali del procedimento e l'osservanza della normativa di settore.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (27 nonies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 nonies

(Modifiche all'art. 6 della LR 5/2007)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa, provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.

1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche ad eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali, al fine di armonizzarli con gli obiettivi ed i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.>>.

Nota di commento: La norma semplifica il procedimento relativo all'intesa promossa dagli organi statali su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e i conseguenti adempimenti da parte della Regione. L'emendamento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

MORETTI, SANTORO, COSOLINI, DA GIAU, RUSSO

Emendamento aggiuntivo (27 decies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<Art. 27 bis

(Modifiche alla LR 12/2021 "Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori")

A) Al comma 2 dell'articolo 14 della LR 12/2021, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente nuova lettera: <<e) sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.>>.

B) Dopo l'articolo 18 della LR 12/2021 è inserito il seguente nuovo articolo:

<<Art. 18 bis

(Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne)

1. Gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne garantiscono gratuitamente ed in forma anonima alle donne almeno i servizi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g).

2. Le strutture antiviolenza possono dotarsi anche di sportelli on-line.>>.>>.

C) Il comma 1 dell'articolo 19 della LR 12/2021 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e gli sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.>>.

Relazione: L'impianto normativo vigente della LR 12/2021, non permette più di finanziare, con contributi regionali, i numerosi gli sportelli antiviolenza che sono oggi curati da Enti del Terzo settore e da Enti Locali in varie parti del territorio regionale. L'art. 14 infatti è un elenco tassativo delle strutture antiviolenza che godono dei finanziamenti regionali e deve poi risultare coerente con gli articoli sia precedenti che successivi oltre che col regolamento in fase di elaborazione.

Si sottolinea come gli sportelli antiviolenza abbiano una funzione diversa e complementare rispetto a

quella dei CAV. Si tratta infatti di una funzione non rinunciabile, capillare sul territorio della regione e finalizzata alla salvaguardia di quelle donne in difficoltà che non sentono la necessità di trovare un ricovero immediato, ma che sono in grado di seguire un percorso di autodeterminazione con il sostegno ed i servizi proposti dagli sportelli antiviolenza.

Eliminare, da parte della Regione, il sostegno economico a realtà diverse dai CAV, che svolgono funzioni essenziali su donne ad altissimo rischio di letalità significa, di fatto, negare alle donne la possibilità di scegliere quale strada seguire che non può essere sempre quella del ricovero in struttura.

Si propone quindi di inserire nell'elenco di cui all'articolo 14, la lettera "d) bis", come quinta tipologia di struttura antiviolenza denominata "sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne" la quale non ha l'obbligo di disporre di luoghi di ospitalità di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 15, comma 3.

Inoltre si è potuto verificare che non sempre la donna raggiunge l'associazione, che si occupa di contrasto alla violenza, attraverso uno sportello fisico presente sul territorio, ma anche per il tramite di attività di prevenzione o altri progetti.

Pertanto si propone di utilizzare la formula "altri servizi di supporto alle donne" che possono comprendere anche "sportelli on-line", i quali, grazie all'esperienza maturata durante il lockdown, sono risultati utili allo scopo di favorire un primo contatto con donne che possono inizialmente essere refrattarie nel recarsi presso una struttura fisica.

MORETTI

Emendamento aggiuntivo (27 undecies.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente

<<Art. 27 undecies

(Modifiche alla legge regionale 24/2018)

La lettera d), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1) è abrogata.>>.

Relazione: L'emendamento che aggiunge l'articolo 27 bis intende ristabilire i requisiti minimi dei beneficiari delle politiche abitative della regione Friuli Venezia Giulia ante modifiche avvenute con la Legge regionale del 6 novembre 2018, n. 24 che rilevano principio di discriminazione nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI

Emendamento aggiuntivo (27 duodecies.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente

<<Art. 27 duodecies

(Modifiche alla legge regionale 24/2018)

La lettera a), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1) è abrogata.>>.

Relazione: L'emendamento che aggiunge l'articolo 96 bis intende ristabilire i requisiti minimi dei beneficiari delle politiche abitative della regione Friuli Venezia Giulia ante modifiche avvenute con la Legge regionale del 6 novembre 2018, n. 24 nel rispetto della Sentenza 9/2021 della Corte Costituzionale che rileva che non esista <<alcuna ragionevole correlabilità tra tale requisito e lo stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza>>, ponendosi in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MIANI, BERNARDIS, TOSOLINI

Subemendamento modificativo (27 terdecies.0.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 27 terdecies, comma 2, come introdotto dall'emendamento 27 terdecies.1, la parola <<istruzione>> è sostituita dalla parola <<cultura>>.

Nota: Il presente sub emendamento recepisce l'indicazione degli uffici in merito alla Struttura competente in materia.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

MIANI, BERNARDIS, TOSOLINI, SHAURLI

Emendamento aggiuntivo (27 terdecies.1) **APPROVATO**

<<Art. 27 terdecies

(Contributo straordinario all'E.R.A.P.L.E.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati (E.R.A.P.L.E) per la realizzazione delle seguenti attività da realizzarsi nell'ambito dell'Adunata nazionale degli Alpini 2023:

a) una mostra fotografica inerente l'attività dell'Associazione nazionali Alpini nel Mondo, rientrando nelle attività collaterali all'Adunata nazionale;

b) la partecipazione del Coro Alpino "Monte Nero" di Cividale del Friuli, di una rappresentanza dei Presidenti delle sedi ANA del Friuli Venezia Giulia, unitamente alla Fanfara ufficiale della Brigata Alpina Julia, a Roma presso la Camera dei Deputati, per un'esibizione della Fanfara e del Coro.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2023, così ripartita:

a) 11.000,00 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025; (S/NI)

b) 14.000,00 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sporte tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/NI)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (cap. S/18247)>>.

PICCIN, BORDIN

Emendamento aggiuntivo (27 quaterdecies.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<Art. 27 quaterdecies

(Istituzione della Riserva naturale delle Risorgive dello Stella)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 ter della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è inserita la seguente lettera:

<<cc) all'Associazione dei Comuni di Bertiole e Talmassons per la Riserva delle Risorgive dello Stella.>>.

2. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è inserito il seguente articolo:

<<Art. 45 bis

(Istituzione della Riserva naturale delle Risorgive dello Stella)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Risorgive dello Stella.

2. La perimetrazione della Riserva di cui al comma 1 è quella prevista dal D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0234/Pres, dal D.P.G.R. 28 settembre 2001, n. 0362/Pres. e dal D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0238/Pres.

3. I Biotopi istituiti con il D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0234/Pres., il D.P.G.R. 28 settembre 2001, n. 0362/Pres. e il D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0238/Pres., ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale 30

settembre 1996, n. 42, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Su specifica richiesta delle singole Riserve di Caccia di Bertolo e Talmassons, le aree designate quali "Zone di Rifugio", "Oasi di protezione" ovvero ancora "Zone di Ripopolamento e Cattura", presenti nei relativi territori dei Comuni, precluse alla caccia ai sensi dell'articolo il, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, possono essere destinate all'attività venatoria con apposito provvedimento della Regione.>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri e/o vantaggi a carico del bilancio regionale.

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, BORDIN

Emendamento modificativo (29.1) **RITIRATO**

1. All'articolo 29, comma 1 le parole: <<che si impegni ad assumere nell'offerta in posizione apicale persone con disabilità stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), munite di adeguata esperienza professionale in relazione all'oggetto del contratto, alla tipologia e natura del singolo progetto e ai profili occupazionali richiesti per l'intera durata del progetto di investimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulla base dei criteri di cui alle linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare per giovani, donne e lavoratori disabili di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.12.2021, applicativo dell'articolo 47 del decreto legge n. 77/2021.>>.

Nota: Con riferimento all'art. 29 preme sottolineare la dubbia legittimità di una norma che incida sulla tematica degli appalti, che per giurisprudenza costituzionale costante appartiene alle competenze trasversali esclusive dello Stato in materia di concorrenza.

Inoltre se proprio si volessero introdurre dei criteri premiali per favorire le pari opportunità e l'inclusione delle donne e delle persone con disabilità, sarebbe più opportuno riferirsi - per analogia - a quelli indicati dalle linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare per Giovani, donne e lavoratori disabili di cui al DPCM 7.12.2021 applicativo dell'art. 47 del decreto semplificazioni n. 77 del 2021 (pag. 13-14) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. Le linee guida trovano applicazione sia nell'ambito delle concessioni sia nell'ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il presente emendamento non comporta oneri accessori per l'Amministrazione regionale.

BERNARDIS, BORDIN, TOSOLINI

Subemendamento all'emendamento 32.1 (32.0.1) **RITIRATO**

1. All'emendamento 32.1, le parole <<VVFF>> e <<dei Corpi nazionali dei Vigili del Fuoco e>> sono soppresse.

2. All'articolo 32 della pdl 179, le parole <<VVFF>> sono soppresse.

Nota: Il presente subemendamento sopprime tutti i riferimenti ai Vigili del Fuoco contenuti nell'art. 32 e nell'EM 32.1 mantenendo l'autorizzazione alla stipula di convenzioni esclusivamente con la Guardia Costiera.

Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

SLOKAR, BERNARDIS, MAZZOLINI, TURCHET, MORAS

Emendamento modificativo (32.1) **RITIRATO**

1. All'articolo 32, sono inserite le seguenti modifiche:

A. La rubrica è sostituita dalla seguente: <<Convenzioni Regione FVG – VVFF – Guardia Costiera.>>;

B. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, convenzioni o altri atti comunque

denominati con il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di:;>>
 C. La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<a) coordinare gli interventi dei Corpi nazionali dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera in ambito regionale concernenti le attività di competenza;>>
 D. La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<b) mantenere in efficienza la connessione tra la Sala Operativa regionale di Protezione civile di Palmanova e le Sale operative dei Corpi nazionali in ambito regionale e territoriale attraverso un sistema di trasmissione e ricezione dati digitali e collegamenti dedicati a larga banda per l'effettuazione di videoconferenze e la ricezione delle informazioni dalle reti di monitoraggio;>>.

Nota: L'emendamento integra la proposta di norma in merito alla Convenzione con i VVFF introducendo la stessa facoltà anche in favore del corpo della Guardia Costiera, dopo approfondito confronto con l'Autorità ministeriale competente.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (33 bis.1) **APPROVATO**

A) Dopo l'articolo 33, al Titolo VI, è inserito il seguente:

<<Art. 33 bis

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 16/2022)

1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) la locuzione <<per l'anno 2024>> è sostituita dalla locuzione <<a decorrere dall'anno 2024>>.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 ter.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'art. 33 è inserito il seguente:

<<Art. 33 ter

(Monitoraggio rette case di riposo)

1. Al comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<fissando un termine perentorio>> sono sostituite dalle seguenti <<entro un termine perentorio di sessanta giorni>>;

b) dopo le parole <<legge regionale 6/2006>> sono inserite le seguenti <<e dall'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)>>.

2. Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006, è sostituito dal seguente:

<<8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente) nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.>>.

3. Il comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006, è sostituito dal seguente:

<<9. La quota minima di cui al comma 8, determinata con deliberazione della Giunta regionale, è adeguata annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.>>.

Copertura: Norma senza oneri.

Nota a commento: Le modifiche alla norma, proposte a seguito di segnalazione pervenuta dal Ministero delle Disabilità, sono volte a:

a) quantificare con esattezza il termine perentorio assegnato in caso di inadempimento degli obblighi

previsti ai commi 5, 6 e 7;

b) introdurre un richiamo all'articolo che disciplina le sanzioni applicabili alle strutture socioassistenziali (art. 34 l.r. 6/2006);

c) precisare che la previsione della quota di autosufficienza economica garantita all'utente non si pone in contrasto o in deroga rispetto alle disposizioni nazionali in tema di compartecipazione dell'utente alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, sulla base dell'ISEE.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 quater.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, al Titolo VI, è inserito il seguente:

<<Art. 33 quater

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

<<1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.

2, Per le finalità previste dal comma 1, riga 1 della Tabella A, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI S/15030)

3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2 della Tabella A, è autorizzata la spesa di 19.762,22 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/9141)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/8055)

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/6131)>>.

TABELLA A riferita all'articolo 33 bis, comma 1

| n. | Direzione centrale o struttura equiparata | Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera: | Creditore | Oggetto della spesa | Importo 2023 | Missione | Progr. | Titolo |
|--------|--|---|------------------------------------|---|--------------|----------|--------|--------|
| 1 | Direzione centrale attività produttive e turismo | a) | Camera di Commercio Venezia Giulia | Sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 3017/2021 - | 48.000,00 | 14 | 1 | 1 |
| 2 | Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche | a) | Friuli Venezia Giulia Strade | Sentenza del Tribunale di Trieste n. 426/2022 | 19.762,22 | 16 | 2 | 1 |
| totale | | | | | 67.762,22 | | | |

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 quinquies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 quinquies

(Attivazione dei progetti di cui all'articolo 12, comma 13 della legge regionale 13/2022)

1. La Regione è autorizzata ad attivare i progetti di cui al comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per il 2023, di 130.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generale e di gestione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (NI S/15190)
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (S/9603)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 sexies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 sexies

(Anticipazione finanziaria alla Fondazione La Fonte)

1. In ragione della situazione finanziaria della Fondazione La Fonte - Comunità Famiglia ONLUS - in lingua slovena Izvir - Skupnost Druzina, con sede a Prosecco in Trieste, succeduta, a seguito di trasformazione operata in occasione della amministrazione giudiziale, nei rapporti giuridici attivi e passivi della precedente omonima Associazione e nelle relative pendenze erariali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria fino a 1.000.000,00 di euro alla Fondazione in argomento, finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria alla definizione della vertenza erariale in essere con la medesima Agenzia, assicurando il proseguimento delle intraprese azioni di risanamento e riorganizzazione ed evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore della popolazione fragile accolta e da accogliersi presso la struttura anche in accordo con il Comune di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (ASUGI).
2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente per gli enti del terzo settore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione, aggiornata alla stessa data, contenente la puntuale e analitica indicazione della posizione erariale e debitoria nel complesso unitamente a una relazione che dia conto delle azioni di risanamento e riorganizzazione poste in essere.
3. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
4. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2024.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, previste in complessivi 1.000.000 di euro, suddivisi in ragione di 33.333,43 euro per l'anno 2024 e di 33.333,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2023, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede, mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 septies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 septies

(Indennità Consigliere di parità)

1. In considerazione delle modifiche al Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) introdotte dalla Legge 162/2021 con cui è stata istituita la certificazione della parità di genere e con cui viene riconosciuto alle Consigliere o Consiglieri di parità un ruolo di controllo e verifica sul rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle Consigliere e Consigliere di parità per il biennio 2023/2024 un aumento dell'indennità mensile di carica determinata secondo i criteri e i limiti massimi fissati dalla Conferenza Stato Regioni.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, viene determinato l'importo dell'indennità mensile per il biennio 2023-2024.

3. Per la finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa complessiva di 20.140,00 euro, suddivisa in ragione 10.070,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (cap. 16887/S) (cap. 4495/S, 14495/S)>>.

Nota a commento: La Legge 162/2021 è intervenuta modificando il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Le previsioni agli articoli 46 e 46 bis, aumentano i soggetti obbligati alla redazione del rapporto sulla situazione del personale alle imprese con più di 50 dipendenti (anziché i precedenti 100 dipendenti), confermano per la Consigliera regionale, presa visione dei rapporti trasmessi dalle imprese, il compito di elaborare un rapporto e la trasmissione alle sedi territoriali dell'INAIL, alla Consigliera nazionale di parità, al MLPS, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istat e al Cnel. Il Dpcm 152/2022 fornisce inoltre i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e prevede il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere territoriali e regionali di parità. Alle rappresentanze sindacali e alle consigliere di parità, nello specifico, viene riconosciuto un ruolo di controllo e verifica sul rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi. Qualora le rappresentanze sindacali e le Consigliere di parità rilevassero anomalie o criticità potranno segnalarle all'organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione, previa assegnazione all'impresa di un termine per la rimozione delle irregolarità.

In considerazione dell'aumentato coinvolgimento delle Consigliere e nelle more dell'approvazione in Conferenza Unificata di una nuova delibera con cui vengono fissati i criteri e gli importi per le Consigliere di parità, si propone un aumento dell'importo in linea con quanto già fissato per il biennio 2021/2022 con deliberazione della Conferenza Unificata 148/CU del 07 ottobre 2021 che prevedeva per le Consigliere regionali un importo mensile minimo di 390 euro e massimo di 780 euro lordi e per le Consigliere di Area Vasta un minimo di almeno 68 euro lordi aumentabili fino a un massimo del quintuplo.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 octies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 octies

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22)

1. All'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<contributo annuo>> sono soppresse le parole <<una tantum>>;

b) al comma 4 le parole <<l'intensità della misura di cui al comma 1>> sono soppresse.

2. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (cap. 16896/S)>>.

Nota a commento: Si apportano modifiche di carattere puramente tecnico formali.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 nonies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 nonies

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22)

1. All'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e operanti nel territorio regionale.>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<con regolamento regionale sono stabiliti>> sono aggiunte le parole <<le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti,>> e dopo le parole <<i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili,>> le parole <<i requisiti dei beneficiari,>> sono soppresse.

2. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (cap. 16897/S)>>.>>.

Nota a commento: Il testo originale della norma prevedeva che i contributi per la realizzazione di progetti in materia di solidarietà familiare e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 117/2017, avessero tra i loro scopi statutari la valorizzazione delle risorse di solidarietà per iniziative rivolte alle famiglie. Constatato che nel passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore all'interno degli statuti non compaiono sempre voci specifiche sulla "famiglia", ma che gli enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il decreto legislativo 117/2017 all'articolo 5 elenca le attività che si considerano di interesse generale e che comunque sono di interesse per le famiglie. Pertanto si è ritenuto opportuno includere tutti gli enti del Terzo settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che diventa l'unico requisito d'accesso, e operanti nel territorio regionale, e che quindi presentano domanda di contributo per la realizzazione di progetti rivolti alle famiglie della regione per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 decies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 decies
(Dote famiglia)

1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività dell'intervento di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande pervenute nel 2022 ai sensi del regolamento attuativo e per sostenere, nelle annualità successive, le domande che saranno presentate.

2. Per la finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa complessiva di 30.900.000,00 euro, suddivisa in ragione di 5.000.000 euro per l'anno 2023, di 15.900.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:

a) per 1.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025; (cap. 16894/S) (16895/S)

b) per 6.000.000 euro, in ragione di 2.000.000 euro per l'anno 2023, di 3.000.000 euro per l'anno 2024, di 1.000.000 euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025; (cap. 6761/S) (16895/S)

c) per 13.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023, di 5.900.000 euro per l'anno 2024, di 7.100.000 euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025; (cap. 4491/S, 8008/S, 8002/S, 6777/S) (16895/S)

d) per 9.900.000 euro, in ragione di 2.000.000 euro per l'anno 2023, 6.500.000 euro per l'anno 2024, di 1.400.000 euro per l'anno 2025, mediante prelievo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (9603/S) (16895/S)>>>.

Nota a commento: La misura di dote Famiglia per l'anno 2022 ha visto la possibilità per i titolari di Carta Famiglia di presentare la domanda dal mese luglio 2022 per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per la misura avviata per la prima volta non erano disponibili dati storici di flusso e nel solo mese di dicembre sono pervenute il 40% delle 27.661 domande complessive che verranno finanziate a seguito dell'istruttoria effettuata dai Comuni. Considerati i tempi tecnici per l'istruttoria, la concentrazione delle domande nell'ultimo mese dell'anno e l'elevata richiesta da parte delle famiglie si rende necessario riprogrammare e aumentare gli stanziamenti per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e 2025.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 undecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 undecies
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base) è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, ferma restando l'autonomia delle singole istituzioni, riconosce la valenza formativa delle scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostiene la qualificazione dell'offerta dell'attività didattica musicale di base, per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e di tipo libero, nonché la realizzazione di progetti didattici musicali particolarmente meritevoli per l'educazione e la formazione musicale di base, da realizzarsi in rete.>>.

Nota a commento: Le modifiche introdotte specificano meglio il concetto di "riconoscimento delle scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia" della legge 19/2022.

L'Ufficio legislativo del MUR, infatti, ha richiesto con propria nota prot. 162 del 23 gennaio 2023 al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'impugnativa della legge regionale 19/2022 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base). Secondo l'interpretazione dell'ufficio legislativo, la Regione riconoscerebbe titoli rilasciati da istituti diversi dalla scuola secondaria superiore, con analogo validità ai fini dell'accesso ai corsi accademici AFAM (in sostanza le scuole di musica non statali con norma regionale rilascerebbero il titolo di scuola secondaria di secondo grado), oppure le AFAM ammetterebbero studenti con particolari capacità ed attitudini senza il diploma di istruzione secondaria superiore.

L'ufficio è stato indotto in errore dalla frase contenuta all'articolo i comma 2 nella parte in cui si prevede "la Regione riconosce le scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia sostiene la qualificazione dell'offerta dell'attività didattica musicale di base, per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e di tipo libero, nonché la realizzazione di progetti didattici musicali particolarmente meritevoli per l'educazione e la formazione musicale di base, da realizzarsi in rete".

Nella nota in risposta ai rilievi del MUR si argomenta che la norma non intende derogare alla disciplina statale in materia: la legge regionale 19/2022 riguarda infatti l'attività didattica musicale di base e non prefigura in alcun modo un percorso di studi alternativo rispetto al diploma di scuola secondaria superiore per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle Istituzioni AFAM.

La legge regionale 19/2022 prevede il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale e in canto e nelle relative discipline collegate, organizzati dalle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia (si tratta per lo più di associazioni o enti del terzo settore), che non rilasciano alcuna certificazione avente valore legale e pertanto non si pongono in contrasto con le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 60/2017 e non consentono l'accesso diretto ai corsi di studio accademici di primo livello di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 382/2018;

Si ribadisce, che l'Amministrazione Regionale mira a incentivare lo studio e la pratica della musica sul territorio regionale in un'ottica di filiera, che parta dalle scuole primarie e giunga fino all'istruzione universitaria, nonché a sostenere la qualificazione dell'offerta dell'attività didattica musicale di base nella nostra regione.

Si ricorda, come risulta dalla relazione accompagnatoria al disegno di legge regionale, che il percorso di predisposizione del presente disegno di legge è stato condiviso con i rappresentanti delle reti regionali delle scuole non statali di musica e quelli delle singole scuole già in contatto con l'Amministrazione regionale in quanto beneficiarie dei contributi di cui alla L.R. 59/1988. Il testo è stato condiviso anche con i Conservatori statali di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste e "Jacopo Tomadini" di Udine.

Tenuto conto che la frase "la Regione riconosce le scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia" contenuta all'articolo 1 comma 2 ha indotto a dubbi interpretativi, la Regione si è impegnata a modificarla come da testo sopra riportato.

Senza oneri.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (33 duodecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 duodecies

(Modifica all'art. 56 bis della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 56 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale delle attività svolte dalla protezione civile regionale, i contributi a valere sul Fondo regionale di solidarietà di cui al comma 2 sono concessi, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, anche a favore dei familiari dei volontari della protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nell'adempimento del servizio di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile della struttura regionale di protezione civile e che per il sinistro abbia trovato operatività la tutela assicurativa prevista specificamente per le attività di protezione civile.>>.

2. La disposizione del comma 4 bis dell'articolo 56 bis della legge regionale 18/2005 trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2022. La domanda di contributo per gli eventi accaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge è presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità previste dal comma 4 bis dell'articolo 56 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (cap. 9495/S)>>.

Nota a commento: La disposizione è finalizzata a estendere l'applicazione del contributo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro previsto dall'art. 56 bis della legge regionale 18/2005 anche a favore dei familiari dei volontari della protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nello svolgimento di attività rientranti nelle mansioni di protezione civile, svolte anche al di fuori del territorio regionale.

BASSO

Emendamento aggiuntivo (33 terdecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 bis

(Promozione e diffusione della cultura e della pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Associazioni di Organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda;

3. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

4. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 1, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di contributi alle emittenti radiotelevisive.

5. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 4 devono essere considerati le seguenti attività, in ordine di rilevanza:

- a) Attività di radiodiffusione sonora via etere e web;
- b) Attività di promozione e diffusione della dottrina cattolica;
- c) Realizzazione di programmi informativi radiofonici autoprodotti.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. 1 (Spese in parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.>>.

BORDIN

Emendamento aggiuntivo (33 quaterdecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 quaterdecies

(Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13)

1. Il comma 5 dell'articolo 15 ter della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) è sostituito dal seguente:

<<5. ARDIS richiede alle istituzioni scolastiche il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1, iscritti nell'anno scolastico per il quale il contributo è concesso.>>.>>.

Nota a commento: La modifica è volta a consentire l'operatività della norma, recentemente introdotta dall'articolo 7, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2022), finalizzata alla concessione di contributi alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado per l'abbattimento dei costi sostenuti per la messa a disposizione di libri di testo accessibili agli alunni non vedenti o con disabilità visiva. L'attuale formulazione prevede la richiesta dei dati degli alunni non vedenti o con disabilità visiva all'Ufficio scolastico regionale. Tuttavia, l'USR non è in possesso del dato relativo alla tipologia di disabilità degli alunni. Nel rispetto della normativa in materia di privacy, il dato è in possesso solo delle scuole.

Senza oneri.

BORDIN

Emendamento aggiuntivo (33 quinquiesdecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente

<<Art. 33 quinquiesdecies

(Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) è aggiunto il seguente:

<<Art. 12 bis

(Presentazione delle istanze di contributo)

1. Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis, 9, 11 e 11 bis è consentita la presentazione di non più di due istanze di contributo per soggetto richiedente. Ogni ulteriore istanza presentata è archiviata.
2. Ai fini del rispetto del limite numerico di cui al comma 1, e dei limiti numerici di presentazione delle istanze previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 12, non si tiene conto delle istanze ritirate dal richiedente.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis, con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis e 11 bis della legge regionale 13/2004, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025; e con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 13/2004, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (cap. 5851/S, 7998/S, 7999/S, 8003/S, 8005/S)>>.>>.

Nota a commento: Si propongono le suesposte disposizioni per migliorare e definire complessivamente la regolazione in materia di presentazione delle istanze di contributo a favore dei professionisti, introducendo criteri di razionalizzazione e di più equa distribuzione delle risorse pubbliche.

BORDIN

Emendamento aggiuntivo (33 sexiesdecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 sexiesdecies

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021 n. 13)

1. All' articolo 7, comma 17, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) la parola <<2021>> è sostituita dalla parola <<2022>>.>>.

Nota a commento: L'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 198/2022 (il cosiddetto decreto Milleproroghe, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022) stabilisce che le perdite realizzate nell'esercizio 2022 dalle società di capitali possono essere sospese dall'assemblea di approvazione del bilancio e quindi non ripianate nei termini ordinari previsti per le spa dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, e per le srl dagli articoli 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile. Tali perdite rilevanti possono essere ripianate entro l'assemblea che approva il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2027.

Si propone di adeguare alla suesposta normativa di aiuto agli enti societari anche le disposizioni recate dal comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2021, relativamente alla non rilevanza, ai fini dell'accreditamento degli enti di formazione, dei patrimoni netti negativi per determinati periodi.

Senza oneri.

TOSOLINI, CALLIGARIS, BERNARDIS, SLOKAR, MAZZOLINI, TURCHET, MORAS, MIANI

Emendamento aggiuntivo (33 septiesdecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

<<Art. 33 septiesdecies

(Convenzione AUSIR e Università di Udine e Trieste per l'innovazione e la ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti)

1. L'AUSIR, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dalla legge regionale legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), stipula convenzioni, o altri atti comunque denominati, con le Università di Udine e Trieste aventi ad oggetto attività e progetti di innovazione e ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti, diretti a stimolare le misure per lo sviluppo sostenibile e la conservazione dell'ambiente negli ambiti territoriali del Friuli Venezia Giulia, mirando al sostegno delle economie circolari e le politiche attive della conservazione del territorio.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono assicurare ed incentivare con continuità sul territorio regionale:

a) la cultura della risorsa acqua e della gestione dei rifiuti nella scuola, nell'Università e in altri luoghi di formazione;

b) l'innovazione in enti pubblici e privati di metodi e conoscenze riguardanti l'acqua e i rifiuti;

c) la ricerca scientifica e tecnologica relativa e tematiche dell'acqua e dei rifiuti con tutte le potenziali connessioni disciplinari trasversali, in ambito pubblico e privato;

d) l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche con riferimento ai poli tecnico-professionali che si occupano dell'acqua e dei rifiuti sui territori;

e) il trasferimento di competenze al territorio e alle aziende in ambito conservazione risorsa acqua e gestione rifiuti;

f) integrazioni, sinergie e accordi per: la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, le partecipazioni congiunte di enti pubblici e privati a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali, l'utilizzo di risorse strumentali e attrezzature;

g) gli investimenti in ambito di istituzione di:

1) posti di ricercatore in qualunque forma determinati a strutture pubbliche e private nelle discipline e ambiti dell'acqua e rifiuti;

2) laboratori e strumentazione a strutture pubbliche e private a supporto delle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative ad acqua e rifiuti;

3) studi e ricerche congiunte in materia tariffaria e della regolazione e delle politiche a supporto della

gestione della risorsa acqua e dei rifiuti.>>.

SANTORO, IACOP, MARSILIO, SHAURLI

Emendamento aggiuntivo (33 octiesdecies.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 33 octiesdecies

(Istituzione dei Presidi Ospedalieri per la salute di Cividale del Friuli e di Gemona del Friuli)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza socio-sanitaria delle strutture sanitarie di Cividale del Friuli e Gemona del Friuli quali presidi territoriali fondamentali per la cura, l'assistenza primaria, il pronto intervento sanitario rivolto ai cittadini del territorio afferente e, per la più ampia valorizzazione dei sistemi integrati di assistenza alla persona, persegue, in particolare:

- a) il rafforzamento della collaborazione con le comunità e gli enti locali;
- b) il riequilibrio delle risorse tra i settori nei quali viene espletata l'attività del Servizio sanitario regionale;
- c) il potenziamento dell'assistenza primaria, rendendola il più possibile vicina alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, nonché facilmente accessibile e fruibile dai medesimi;
- d) una pianificazione calibrata sui bisogni delle persone senza soluzione di continuità tra i diversi luoghi della prevenzione, della tutela e della cura, in relazione al diritto del cittadino di manifestare il proprio consenso sulle procedure diagnostiche e sugli interventi terapeutici scientificamente consolidati.>>.

Nota: La norma non comporta maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

SANTORO, IACOP, MARSILIO, SHAURLI

Emendamento aggiuntivo (33 noniesdecies.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 33 noniesdecies

(Modifiche alla LR 22/2019)

Dopo l'articolo 29 della LR n. 22/2019, è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 29 bis

(Presidi ospedalieri per la salute)

1. Le strutture di Cividale del Friuli e Gemona del Friuli sono riconvertite per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie. Tali strutture si rapportano, per l'erogazione dell'attività, con l'ospedale di riferimento e supportano, se necessario, le attività del medesimo.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono denominate "Presidi ospedalieri per la salute".
3. Presso le strutture di cui al comma 1 sono mantenuti, sotto la responsabilità organizzativa distrettuale, tutti i servizi ambulatoriali presenti, comprese la dialisi e la radiologia tradizionale; inoltre viene assicurata la presenza di un punto di primo intervento sulle ventiquattro ore, collegato con la struttura di pronto soccorso del presidio ospedaliero Hub di riferimento, e la postazione di un mezzo di soccorso sulle ventiquattro ore.
4. Presso le strutture di cui al comma 1, oltre ai servizi distrettuali già attivi, devono essere gradualmente realizzate in collaborazione con l'ospedale di riferimento tutte le forme avanzate di assistenza primaria e di gestione della cronicità, di riabilitazione, nonché la residenzialità, in particolare riabilitativa e di lungo termine, compresi gli ospedali di comunità; tali strutture diventano anche luoghi di integrazione sociosanitaria con spazi destinati alle associazioni dei malati.
5. Il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine garantirà la dislocazione, per motivi di opportunità organizzativa, di alcuni servizi presso i Presidi della salute di Cividale del Friuli e di Gemona del Friuli. In particolare ci si riferisce al mantenimento di posti letto di degenza internistica per cronicità, post acuzie con medici internisti, all'attività di day hospital, day surgery, endoscopia o altre individuate dalla direzione aziendale.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, si provvede a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), capitolo 4364, dello stato di previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2023-2025.>>.>>.

Nota: La norma non comporta maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

MORETTI

Emendamento modificativo (33 vicies.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 vicies

(Modifiche alla legge regionale 22/2019)

1. All'articolo 29 della LR 22/2019 i commi 3 e 4 sono abrogati.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

BORDIN, MORAS, CALLIGARIS, SINGH, POLESELLO, MIANI

Emendamento modificativo (34.1) **APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 34, dopo le parole <<dall'articolo 7, comma 2, lettere da c)>> le parole <<ad e)>> sono sostituite dalle seguenti <<a e-bis)>>;

2. Al comma 2 dell'articolo 34 dopo le parole <<per le finalità previste>> sono aggiunte le seguenti <<dall'articolo 9 comma 2 let. e-bis e)>>;

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, BORDIN

Emendamento aggiuntivo (33 unvicies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 unvicies

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22)

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 72 le parole <<Istituti di formazione professionale>> sono sostituite dalle parole <<Istituti statali di istruzione professionale>>;

b) al comma 73 le parole <<in materia di formazione>> sono sostituite dalle parole <<in materia di istruzione>> e le parole <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole <<a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione di apposito Bando ed entro il 30 aprile 2023>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 72 e 73, della legge regionale 22/2022, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (cap. 14873/S)>>.

Nota a commento: la modifica è volta a consentire l'operatività della norma, chiarendo la platea dei possibili beneficiari (istituti statali di istruzione professionale e non enti di formazione professionale), indicando i nuovi termini di presentazione delle istanze e prevedendo l'emanazione di apposito bando, che stabilisca i criteri e le modalità cui deve attenersi l'Amministrazione regionale nella concessione degli incentivi, come previsto dall'articolo 30 della legge regionale 7/2000.

BORDIN, SLOKAR, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 34.1 (34.0.1) **APPROVATO**

1. Prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<1 ante. All'articolo 34 sono inserite le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2022>> è sostituito dal seguente <<2023>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;

b) al comma 2 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2022>> è sostituito dal

- seguito <<2023>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;
- c) al comma 3 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2022>> è sostituito dal seguente <<2023>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;
- d) al comma 4 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2022>> è sostituito dal seguente <<2023>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;
- e) al comma 5 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2023>> è sostituito dal seguente <<2024>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;
- f) al comma 6 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2023>> è sostituito dal seguente <<2024>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;
- g) al comma 7 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2022>> è sostituito dal seguente <<2023>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;
- h) al comma 8 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2022>> è sostituito dal seguente <<2023>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;
- i) al comma 9 dell'articolo 34, dopo le parole <<per l'anno>> il numero <<2022>> è sostituito dal seguente <<2023>>; dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>;
- j) al comma 10 dell'articolo 34, dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>, le parole <<C/970093>> sono sostituite dalle seguenti <<S/970152 per l'anno 2023; S/970090 per l'anno 2024>>;
- k) al comma 11 dell'articolo 34, dopo le parole <<previsione della spesa del>> le parole <<bilancio per gli anni 2022-2024>> sono sostituite dalle seguenti <<bilancio per gli anni 2023-2025>>, le parole <<C/970090>> sono sostituite dalle seguenti <<S/970151 per l'anno 2023; S/970090 per l'anno 2024>>.>>.

Note: Il subemendamento si rende necessario per l'attualizzazione delle dotazioni finanziarie connesse alla presente PDL in relazione al bilancio ora vigente 2023-2025, rispetto a quelle inizialmente previste a valere sul bilancio 2022-2023.

BORDIN, MORAS, CALLIGARIS, SINGH, POLESELLO, MIANI

Emendamento modificativo (34.1) **APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 34, dopo le parole <<dall'articolo 7, comma 2, lettere da e)>> le parole <<ad e)>> sono sostituite dalle seguenti <<a e-bis)>>;
2. Al comma 2 dell'articolo 34 dopo le parole <<per le finalità previste>> sono aggiunte le seguenti <<dall'articolo 9 comma 2 let, e-bis e)>>.

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (34.2) **APPROVATO**

All'articolo 34 (Risorse finanziarie), dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

<<11 bis. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari) è autorizzata la spesa di 17.575 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma

n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (S/736)

11 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 bis, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (S/9603)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (34.3) **APPROVATO**

All'articolo 34 (Risorse finanziarie), dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

<<11 bis. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) è autorizzata la spesa di 7.062.110 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3. (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (S/14821)

11 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 bis, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 - 2025. (S/9604)>>.